



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA



DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

# **GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CANTIERI**

*Un contributo ai Committenti*

(Aggiornato al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni)

EDIZIONE 2010

## **Gruppo di lavoro**

**Fabio Massimo Eugeni** (Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Macerata)

**Pierluigi Rausei** (Direttore della Direzione provinciale  
del Lavoro di Macerata)

**Giuseppe Semeraro** (INAIL – Direzione Regionale  
Marche)

## **Disegni**

Manuel De Rossi (INAIL – Direzione Regionale  
Veneto)

## **Disegno di copertina**

Carlo Cingolani (presidente Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Macerata)

## **GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CANTIERI**

Copyright © 2010

*Proprietà letteraria e diritti riservati degli autori. La struttura e il contenuto del presente volume e del CD ROM allagato non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo autorizzazione degli autori. Non è consentita altresì la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, megneto-ottico, ottico, fotocopie, ...).*

# Sommario

PRESENTAZIONE .....	7
INTRODUZIONE .....	11
FASE INIZIALE.....	15
LAVORO PUBBLICO .....	21
FASE DELLA PROGETTAZIONE .....	23
FASE DELL'APPALTO .....	26
FASE DELL'ESECUZIONE .....	30
LAVORO PRIVATO .....	37

FASE DELLA PROGETTAZIONE.....	39
FASE DELL'APPALTO .....	41
FASE DELL'ESECUZIONE .....	44
PROFILI DI RESPONSABILITÀ .....	53
GLI ILLECITI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI.....	59
GLI ILLECITI DEI COORDINATORI.....	61
GLI ILLECITI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE .....	65
I REATI DEI LAVORATORI AUTONOMI.....	69
LE TABELLE DEGLI ILLECITI .....	70
I reati del titolo IV .....	70

Illeciti amministrativi del titolo IV.....	105
ALLEGATI .....	109
APPALTO PUBBLICO - FASE INIZIALE .....	109
ALL. 1 - Disciplinare di delega delle funzioni di responsabile dei lavori.....	109
All. 2 - Verbale di riunione preventiva nel caso di affidamento di lavori, forniture o servizi.....	115
APPALTO PUBBLICO - FASE DELLA PROGETTAZIONE .....	116
All. 3 - Disciplinare d'incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera .....	116
All. 4- Verbale di verifica del PSC.....	121

All. 5 - Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale impresa affidataria.....	122
All. 6 - Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale impresa affidataria (caso di cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini giorno e senza rischi particolari di cui all'allegato XI del TUS).....	123
All. 7 - Disciplinare di incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera .....	125
APPALTO PUBBLICO - FASE DELL'ESECUZIONE .....	132
All. 8 - Notifica preliminare .....	132

All. 9 - Trasmissione documentazione sicurezza all'Autorità concedente il titolo abilitativo .....134

All. 10 - Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale impresa esecutrice .....135

All. 11 - Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale impresa esecutrice (caso di cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini giorno e senza rischi particolari di cui all'allegato XI del TUS) .....136

All. 12 - Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale lavoratore autonomo .....137

All. 13 - Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale lavoratore autonomo (caso di cantieri di entità presunta

inferiore a 200 uomini giorno e senza rischi particolari di cui all'allegato XI del TUS)..... 138

All. 14 - Trasmissione documentazione sicurezza all'Autorità concedente il titolo abilitativo ..... 139

APPALTO PRIVATO – MODULISTICA DIFFERENTE DAI LAVORI PUBBLICI ..... 140

All. 15 . Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera ..... 140

All. 16 - Verbale di verifica del PSC e del Fascicolo ..... 145

All. 17- Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera.....	147
All. 18 – Disciplinare d'incarico-delega del Responsabile dei lavori.....	155
NOTE ALLA PROCEDURA.....	161

# PRESENTAZIONE

“Le prestazioni professionali dell’ Ingegnere sono svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell’Uomo”

“L’Ingegnere è personalmente responsabile delle proprie opere e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.”

Sono due principi basilari del Codice Deontologico che impongono all’Ingegnere lo svolgersi della propria attività professionale secondo “coscienza e conoscenza”:

- coscienza delle proprie responsabilità nei confronti della committenza e della collettività;

- conoscenza delle discipline nell’ambito delle quali svolge l’attività professionale.

Ciò induce l’Ingegnere a svolgere la propria attività col massimo scrupolo e con l’impegno di accrescere ed aggiornare le proprie conoscenze al mutar dei tempi e delle legislazioni.

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, al suo recente insediamento, ha programmato, per il mandato quadriennale, di adempiere a specifiche funzioni di Istituto, ma e soprattutto ad attivare iniziative di formazione e aggiornamento professionale sicché consentire agli iscritti all’Ordine di adeguare le proprie conoscenze all’evolversi continuo delle regole che governano il

campo della tecnica, dove sempre è più impegnativo ed evidente il ruolo dell'Ingegnere.

Molteplici sono le discipline nell'ambito delle quali opera l'Ingegnere ed il tecnico in genere.

Fra queste, di particolare importanza è quella che investe la salvaguardia della vita umana e dell'interesse pubblico, in specie nella gestione dei cantieri per opere sia pubbliche che private.

Le attività di progettazione, pianificazione, attuazione e controllo delle misure prevenzionali più adeguate per i cantieri edili o d'ingegneria civile non possono prescindere dalla conoscenza della Legislazione cogente e della conseguente prassi amministrativa in materia; esigenza indispensabile per poter assolvere con competenza e conoscenza i compiti che amministratori, tecnici, imprenditori e committenti sono chiamati a

svolgere, su posizioni diverse ma nell'obiettivo comune di garantire condizioni di sicurezza ai lavoratori.

L'attività legislativa in materia di sicurezza di cantiere, nel corso degli anni, è divenuta copiosa, complessa e difficile a ricordare, quindi anche difficile ad applicare.

Nel contesto di tale complesso quadro operativo il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, allo scopo di facilitare il compito del tecnico, responsabile della "sicurezza", a districarsi nella complessa miscela di leggi e regolamenti, spesso alle prese con impreviste situazioni e problemi richiedenti sollecite soluzioni coerenti con le disposizioni di legge, ha inteso, su proposta del Consigliere ingegnere Fabio Massimo Eugeni, responsabile del gruppo di lavoro "sicurezza", promuovere la pubblicazione di una "Guida all'applicazione della Direttiva Cantieri", alla cui

elaborazione hanno magistralmente collaborato , coordinati dall' Ing. Eugeni:

- il Dr. Ing. Giuseppe Semeraro (INAIL – Direzione regionale Marche), Esperto della materia , Docente e direttore dei corsi di aggiornamento “ sicurezza cantieri ” per l’Ordine di Macerata;
- il Dr. Pierluigi Rausei (Direttore della Direzione provinciale del lavoro Macerata), il quale, nel plaudere la iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Macerata, ha voluto contribuire alla elaborazione della Guida per la parte di sua specifica competenza.

Il lavoro svolto dagli Emeriti Esperti succitati ha prodotto un documento “ la Guida alla applicazione della Direttiva Cantieri ” che consentirà al Coordinatore della Sicurezza, in fase di progettazione ed in fase di

costruzione, di individuare celermente e con chiarezza gli adempimenti da assolvere da parte, e dello stesso Coordinatore, dell’imprenditore, della committenza e di quant’altri coinvolti nella gestione del cantiere.

Anche a nome del componenti del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata ringrazio sentitamente:

- il Dr. Ing. Giuseppe Semeraro che ha profuso nel documento la Sua vasta conoscenza ed esperienza in materia di sicurezza, consentendo, col suo valido sostegno ed impegno, la realizzazione della richiamata iniziativa;
- il Dr. Pierluigi Rausei per aver recepito con interesse la iniziativa promossa dall’Ordine Professionale sì da collaborare, stante la Sua lunga esperienza ed elevata conoscenza della

materia, alla stesura dell'elaborato per la parte di competenza.

Un ringraziamento in fine al Dott. Ing. Fabio Massimo Eugeni, Consigliere dell'Ordine, per avere suggerito la iniziativa, ma soprattutto per aver seguito e coordinato con passione il lavoro svolto e dall' Ing. Semeraro e dal Dott. Rausei.

Il Presidente  
( Dott. Ing. Carlo Cingolani )

# INTRODUZIONE

Soventemente l'ingegnere è chiamato, insieme alle altre professioni tecniche operanti nel settore delle costruzioni, a eseguire un vero e proprio servizio sociale informativo, in supplenza di quello delle istituzioni allo scopo preposte, nei confronti dei committenti di lavori edili o d'ingegneria civile, soprattutto privati e, a volte, anche pubblici. Tutto nasce dalla circostanza che la direttiva cantieri prima (direttiva 92/57/CE) e la legge italiana di recepimento poi (ora il titolo IV, capo I del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni) investe il committente, definito come il soggetto per conto del quale l'opera è eseguita, di un ruolo di primaria importanza nell'istituzione in ogni cantiere di un modello di sicurezza pianificata e costantemente

coordinata e controllata durante l'esecuzione dei lavori. In una delle tante sentenze della Cassazione Penale che ha tracciato più compiutamente il profilo di responsabilità del committente, leggiamo *“la legge ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui possono essere esposti nello svolgimento dell'opera, prevedendo in capo ai committenti e ai responsabili dei lavori una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con norme diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in ultima proposta e in caso d'inadempienza dei predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza*

*previste dalla legge*<sup>1</sup>. E ancora, “per quanto concerne la figura del committente” è ormai consolidato a livello giurisprudenziale l’orientamento che lo vede come il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri”<sup>2</sup> nonché “il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro”<sup>3</sup>.

Ebbene, la totalità dei committenti privati cosiddetti occasionali, cioè chi commissiona interventi edili per il soddisfacimento di bisogni personali o familiari, il cui peso economico è nel complesso rilevante sugli investimenti totali effettuati ogni anno

---

<sup>1</sup> Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 7714 del 20 febbraio 2008.

<sup>2</sup> Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 28774 del 7 luglio 2003.

<sup>3</sup> Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 7209 del 25 gennaio 2007.

nel comparto delle costruzioni (includendo ogni tipologia d’intervento dalla manutenzione alla nuova costruzione), sono completamente ignari delle regole cogenti da rispettare ai fini prevenzionistici, per altro non di semplice comprensione e attuazione, e addirittura hanno della percezione della problematica una visione talmente distorta da ritenerla un eccesso di burocrazia e un ennesimo inutile fardello economico imposto dallo stato.

Con questo committente standard l’ingegnere si “scontra” quotidianamente nello svolgimento della propria professione.

Ecco le motivazioni che hanno spinto l’Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata ad elaborare e pubblicare la presente guida.

I principi ispiratori stabiliti erano di mettere in ordine cronologico i vari obblighi, dividerli per tipologia di appalti e rappresentarli in maniera semplice ed efficace. Quindi, elaborare sulla base di tali principi una guida utile agli ingegneri per governare anche gli obblighi prevenzionistici dei committenti e strutturata in modo tale da poter essere essa stessa strumento informativo in mano ai committenti.


Il lavoro prodotto si ritiene che attui tali indirizzi. Utilizza in modo generalizzato la struttura tabellare per indicare gli obblighi e soprattutto consente di seguire il “percorso degli obblighi” attraverso semplici domande d’indirizzo. Commenti e modulistica offrono da una parte i chiarimenti necessari alla comprensione dei vari punti della guida e dall’altra gli strumenti per operare. In sostanza l’attuazione degli obblighi è effettuata per processi. Sono distinti tre processi: quello della progettazione, dell’appalto e dell’esecuzione dei

lavori. A questi processi cardine ne è stato anteposto uno, che si può definire preliminare, che rappresenta la chiave di svolta per la corretta applicazione dell’intera procedura. È la fase in cui il committente si pone per la prima volta la problematica della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori da lui commissionati.

Il CD ROM allegato, infine, ottimizza quanto riportato su stampa. Attraverso lo strumento delle “mappe mentali”, l’utente segue il percorso dei propri adempimenti nel tempo. L’uso della mappa mentale, a differenza di un software gestionale, si ritiene consenta di ottenere un altro beneficio fondamentale: quello di stimolare l’analisi dei vari processi, tanto da far autoapprendere attraverso l’uso dello strumento i momenti e le norme per adempiere gli obblighi di legge in materia prevenzionistica.

L'auspicio è che nel tempo il fruitore della pubblicazione non abbia più bisogno della sua consultazione, cartacea e informatica, poiché acquisita in ogni suo aspetto.

Completa l'opera un'interessante trattazione sulle responsabilità penali e amministrative nel titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. degli attori della sicurezza nei cantieri.



## FASE INIZIALE




Rientra nell'ambito di applicazione del Capo I Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 di cui all'allegato X? <sup>1</sup>			
<b>SI</b>		<b>NO</b>	
È tra i settori e le attività escluse di cui all'art. 88, c. 2, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.? <sup>2</sup>		È un intervento che riguarda un'Azienda o Unità produttiva o comunque luoghi in cui avviene il ciclo produttivo di un'Azienda? <sup>3</sup>	
<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>

Non richiede l'applicazione del titolo IV Capo I sui Cantieri temporanei o mobili.		Richiede l'applicazione del titolo IV Capo I sui Cantieri temporanei o mobili.		Nessun adempimento da parte del Committente.	Applicare le disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 <sup>4</sup> e s. m. e i.
È un intervento che riguarda un'Azienda o Unità produttiva o comunque luoghi in cui avviene il ciclo produttivo di un'Azienda?		Si vuole designare un Responsabile dei lavori? <sup>5</sup> (All. 1, per lavori pubblici, o All. 18, per lavori privati)			
<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>		
Nessun adempimento	Applicare le disposizioni	È un lavoro pubblico?	È un lavoro pubblico?		

da parte del Committente	dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. <sup>6</sup>					
		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
		Applicare la procedura "lavoro pubblico"	Applicare la procedura "lavoro privato"	Applicare la procedura "lavoro pubblico"	Applicare la procedura "lavoro privato"	
Si vuole elaborare un verbale di questa fase?						
<b>SI</b>					<b>NO</b>	
<i>(All. 2)</i>						



# LAVORO PUBBLICO





## FASE DELLA PROGETTAZIONE

Sono previste più imprese esecutrici anche non contemporanee?<sup>7</sup>

**NO**

**SI**

Non è necessario designare il CSP.

Designare il CSP contestualmente all'incarico di progettazione.<sup>8</sup>  
*(All. 3)*

Far stimare comunque i costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso di gara.<sup>9</sup>

	<p>Prima dell'avvio della gara d'appalto, acquisire e validare il progetto e il PSC allo scopo di accertare<sup>10</sup>:</p> <p><i>(All. 4)</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rispetto dei principi generali di tutela ai sensi dell'art. 90, c. 1;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La coerenza della stima dei costi sulla sicurezza con la legge e con il documento preliminare della progettazione del RUP:</li> <li>• Stima analitica dei costi della sicurezza aggiuntiva;</li> <li>• Stima dei costi della sicurezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di contabilizzazione dei costi della sicurezza.</li> </ul>

		<p>inclusa;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quadro economico con indicazione dell'importo complessivo dell'intervento, dell'importo delle sole lavorazioni, del costo della sicurezza inclusa e del costo della sicurezza aggiuntiva.</li></ul>	
--	--	---	--

## FASE DELL'APPALTO

E' stato designato il CSP?

**SI**

**NO**

Trasmettere o mettere a disposizione dei concorrenti partecipanti alla gara il PSC, anche nel caso in cui è posto a base di gara un progetto definitivo o preliminare. <sup>11</sup>

Verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria e la regolarità dei rapporti di lavoro. <sup>12</sup>

*Lavori di entità fino a 200 UG e senza rischi particolari?*

**NO**

**SI**

Acquisire i seguenti documenti:	Acquisire i seguenti documenti:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indicazione del nome del soggetto o dei soggetti, con la specifica mansione, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., che dovranno essere adeguatamente formati;</li> <li>2. Certificato della Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori dell'appalto;</li> <li>3. DVR o autocertificazione sulla valutazione dei rischi;</li> <li>4. DURC;</li> <li>5. Dichiarazione di non essere sottoposta a provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;</li> <li>6. Dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indicazione del nome del soggetto o dei soggetti, con la specifica mansione, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., che dovranno essere adeguatamente formati;</li> <li>2. Certificato della Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori dell'appalto;</li> <li>3. DURC;</li> <li>4. Dichiarazione sulla valutazione dei rischi aziendale e di non essere sottoposto a provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;</li> <li>5. Dichiarazione del contratto di lavoro applicato ai propri lavoratori.</li> </ol> <p><i>(All. 6)</i></p>

<p>denunce dei lavoratori all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili (sembra essere sufficiente copia delle comunicazioni di assunzioni all'Ufficio del lavoro) e del contratto di lavoro applicato ai propri lavoratori.</p> <p><i>(All. 5)</i></p>	
<p>Designare il CSE prima dell'affidamento dei lavori.<sup>13</sup></p> <p><i>(All. 7)</i></p>	
<p>Comunicare i nomi del CSP e del CSE, se designati, all'impresa affidataria.</p>	
<p>Acquisire il POS dell'appaltatore, previa verifica da parte del CSE.</p>	<p>Acquisire il PSS e il POS dell'appaltatore.</p>
<p>Allegare al contratto d'appalto il PSC e il POS dell'appaltatore e non sottoporre a ribasso i costi della</p>	<p>Allegare al contratto d'appalto il PSS e POS dell'appaltatore e non sottoporre a ribasso i costi della sicurezza.<sup>14</sup></p>

sicurezza.	
L'impresa appaltatrice ha fatto richiesta in sede di gara della volontà di affidamento, nei limiti di legge, di lavorazioni in subappalto?	
<b><i>SI</i></b>	<b><i>NO</i></b>
(vedi Fase dell'esecuzione → è stato richiesto il subappalto.)	

## FASE DELL'ESECUZIONE

E' stato designato il CSE?

*SI*

*NO*

I lavori sono di entità di almeno 200 UG?

*SI*

*NO*

Trasmettere la Notifica preliminare all'ASUR e alla DPL competenti per territorio.<sup>15</sup> (all. 8)


Trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o D.I.A. la seguente documentazione<sup>16</sup>:

1. Copia della Notifica preliminare;
2. DURC dell'impresa Affidataria e delle altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi già autorizzati;
3. Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art.

Trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o D.I.A. la seguente documentazione<sup>16</sup>:

<p>90, c. 9, lett. a) e b), D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. (all. 9)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DURC dell'impresa Affidataria e delle altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi già autorizzati;</li> <li>2. Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, c. 9, lett. a) e b), D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..</li> </ol> <p>(All. 14)</p>
<p>Verificare l'idoneità delle imprese subappaltatrici in occasione dell'autorizzazione al subappalto <sup>12</sup> . <i>Lavori di entità fino a 200 UG e senza rischi</i></p>	

<i>particolari?</i>	
<b>NO</b> <i>(All. 10)</i>	<b>SI</b> <i>(All. 11)</i>
Acquisire i seguenti documenti:	Acquisire i seguenti documenti:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato della Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori dell'appalto;</li> <li>2. DVR o autocertificazione sulla valutazione dei rischi;</li> <li>3. Dichiarazione di non essere sottoposta a provvedimenti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato della Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori dell'appalto</li> <li>2. Dichiarazione sulla valutazione dei rischi aziendale e di non essere sottoposto a provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui</li> </ol>


<p>sospensivi o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;</p> <p>4. Dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili (sembra essere sufficiente copia delle comunicazioni di assunzioni all'Ufficio del lavoro) e del contratto di lavoro applicato ai propri lavoratori;</p>	<p>all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.</p> <p>3. Dichiarazione del contratto di lavoro applicato ai propri lavoratori.</p> <p>4. DURC</p>	
--	---	--

5. DURC.		
Verificare l'idoneità dei lavoratori autonomi prima del loro accesso in cantiere <sup>12</sup> . <i>Lavori di entità fino a 200 UG e senza rischi particolari?</i>		
<b>NO</b>		<b>SI</b>
Acquisire i seguenti documenti:		Acquisire i seguenti documenti:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato della Camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori dell'appalto;</li> <li>2. Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali da adoperare;</li> <li>3. Dichiarazione sulla formazione e l'idoneità sanitaria espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;</li> <li>4. Elenco dei DPI in dotazione;</li> <li>5. DURC.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato della Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori dell'appalto;</li> <li>2. DURC;</li> <li>3. Dichiarazione sulla conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali, sui DPI in dotazione e sulla formazione e idoneità sanitaria.</li> </ol>	
		È richiesto il subappalto.

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Far sospendere i lavori.	Nessun altro adempimento.
	Designare il CSE in corso d'opera.	
	Validare il PSC.	
	Verificare l'idoneità delle imprese subappaltatrici in occasione dell'autorizzazione al subappalto.	
	Consentire la ripresa dei lavori.	
Verificare l'operato del CSE. <sup>17</sup>		
Adottare, eventualmente, il provvedimento della sospensione delle lavorazioni su segnalazione del CSE.		

Far riprendere le lavorazioni precedentemente sospese al cessare delle situazioni di rischio segnalate dal CSE.	
Aggiornare la Notifica preliminare <sup>18</sup> .	
Assicurare che l'impresa affidataria badi a corrispondere ai subappaltatori i costi della sicurezza senza alcun ribasso, con le norme previste dall'art. 118, c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i..	
Assicurare che l'impresa affidataria attui quando disposto dall'art. 97 tramite il personale in precedenza indicato, consultando il Direttore dei lavori e il CSE.	
Liquidare i costi della sicurezza senza assoggettarli a ribasso di gara <sup>19</sup> .	
Nessun altro adempimento.	

# LAVORO PRIVATO





## FASE DELLA PROGETTAZIONE

Sono previste più imprese esecutrici anche non contemporanee?<sup>7</sup>

**NO**

**SI<sup>20</sup>**

Non è necessario designare il CSP.

L'intervento è soggetto a permesso di costruire?

**SI**

**NO**

Designare il CSP contestualmente all'incarico di progettazione<sup>8</sup>.

L'intervento è d'importo fino a 100.000 euro?

*(All. 15)*

**NO**

**SI**

	<p>Designare il CSP contestualmente all'incarico di progettazione.</p> <p><i>(All. 15)</i></p>	<p>Non è necessario designare il CSP.</p>
	<p>Prima delle richieste delle offerte è obbligatorio tener conto del PSC e del Fascicolo allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificare il rispetto dei principi generali di tutela ai sensi dell'art. 90, c. 1;</li> <li>• verificare la coerenza della stima dei costi della sicurezza con la legge.</li> </ul> <p><i>(All. 18)</i></p>	

## FASE DELL'APPALTO

E' stato designato il CSP?

**SI**

**NO**

Trasmettere o mettere a disposizione dei concorrenti partecipanti alla gara il PSC<sup>11</sup>.

Verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria e la regolarità dei rapporti di lavoro<sup>12</sup>.

*Lavori di entità fino a 200 UG e senza rischi particolari?*

**NO**

**SI**

Acquisire i seguenti documenti:

Acquisire i seguenti documenti:

1. Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti, con la specifica mansione, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., che dovranno essere adeguatamente formati;
2. Certificato della Camera di commercio con oggetto sociale inerente la tipologia dei lavori dell'appalto;
3. DVR o autocertificazione sulla valutazione dei rischi;
4. DURC;
5. Dichiarazione di non essere sottoposta a provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
6. Dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili (sembra essere sufficiente copia

1. Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti, con la specifica mansione, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., che dovranno essere adeguatamente formati;
2. Certificato della Camera di commercio con oggetto sociale inerente la tipologia dei lavori dell'appalto;
3. DURC;
4. Dichiarazione sulla valutazione dei rischi aziendale e di non essere sottoposto a provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
5. Dichiarazione del contratto di lavoro applicato ai propri lavoratori.

*(All. 6)*

<p>delle comunicazioni di assunzioni all'Ufficio del lavoro) e del contratto di lavoro applicato ai propri lavoratori.</p> <p><i>(All. 5)</i></p>	
<p>Designare il CSE prima dell'affidamento dei lavori.</p> <p><i>(All. 17)</i></p>	
<p>Comunicare il nome del CSP e del CSE all'impresa affidataria.</p>	
<p>Allegare al contratto d'appalto il PSC e non sottoporre a ribasso i costi della sicurezza<sup>21</sup>.</p>	

## FASE DELL'ESECUZIONE

E' stato designato il CSE?

*SI*

*NO*

I lavori sono di entità di almeno 200 UG?

*SI*

*NO*

Trasmettere la Notifica preliminare all'ASUR e alla DPL competenti per territorio<sup>15</sup>.

(All. 8)

Trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del

Trasmettere  
all'amministrazione

permesso di costruire o D.I.A. la seguente documentazione<sup>16</sup>:

1. Copia della Notifica preliminare;
2. DURC dell'impresa Affidataria e delle altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi già autorizzati;
3. Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, c. 9, lett. a) e b), D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..


(all. 9)

concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o D.I.A. la seguente documentazione:

1. DURC dell'impresa Affidataria e delle altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi già autorizzati;
2. Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, c. 9, lett. a) e b), D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

(all. 14)

<p>Verificare l'idoneità delle imprese subappaltatrici in occasione dell'autorizzazione al subappalto <sup>12</sup>.</p> <p><i>Lavori di entità fino a 200 UG e senza rischi particolari?</i></p>		
<b>NO</b>	<b>SI</b>	
Acquisire i seguenti documenti:	Acquisire i seguenti documenti:	
<p>1. Certificato della Camera di commercio con oggetto sociale inerente la tipologia dei lavori dell'appalto;</p>	<p>6. Certificato della Camera di commercio con oggetto sociale inerente la tipologia dei lavori dell'appalto;</p>	

<p>2. DVR o autocertificazione sulla valutazione dei rischi;</p> <p>3. Dichiarazione di non essere sottoposta a provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;</p> <p>4. Dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili (sembra essere</p>	<p>7. Dichiarazione sulla valutazione dei rischi aziendale e di non essere sottoposto a provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;</p> <p>8. Dichiarazione del contratto di lavoro applicato ai propri lavoratori</p> <p>9. DURC. (all. 11)</p>	
---	--	--

<p>sufficiente copia delle comunicazioni di assunzioni all'Ufficio del lavoro) e del contratto di lavoro applicato ai propri lavoratori;</p> <p><b>5. DURC.</b> (All. 10)</p>		
<p>Verificare l'idoneità dei lavoratori autonomi prima del loro accesso in cantiere <sup>12</sup>. <i>Lavori di entità fino a 200 UG e senza rischi particolari?</i></p>		
<b>NO</b>		<b>SI</b>
<i>Acquisire i seguenti documenti:</i>		<i>Acquisire i seguenti documenti:</i>
1. Certificato della Camera di commercio con oggetto	1. Certificato della Camera di commercio con	

<p>sociale inerente la tipologia dei lavori dell'appalto;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali da adoperare;</li> <li>3. Dichiarazione sulla formazione e l'idoneità sanitaria espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;</li> <li>4. Elenco dei DPI in dotazione;</li> <li>5. DURC.</li> </ol> <p><i>(All. 12)</i></p>	<p>oggetto sociale inerente la tipologia dei lavori dell'appalto;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. DURC;</li> <li>3. Dichiarazione sulla conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali, sui DPI in dotazione e sulla formazione e idoneità sanitaria.</li> </ol> <p><i>(All. 13)</i></p>
<p>Aggiornare la Notifica preliminare<sup>18</sup>.</p>	

	È richiesto il subappalto.	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Far sospendere i lavori.	Nessun altro adempimento.
	Designare il CSE in corso d'opera. <i>(All. 7)</i>	
	Validare il PSC. <i>(All. 4)</i>	
	Verificare l'idoneità delle imprese subappaltatrici in occasione dell'autorizzazione al	

	subappalto. <i>(all. 12 o 13)</i>	
	Aggiornare la Notifica preliminare.	
	Consentire la ripresa dei lavori.	
Verificare l'operato del CSE <sup>17</sup> .		
Adottare, eventualmente, il provvedimento della sospensione delle lavorazioni su segnalazione del CSE.		
Far riprendere le lavorazioni prima sospese al cessare delle situazioni di rischio segnalate dal CSE.		
Assicurare che l'impresa affidataria badi a corrispondere ai subappaltatori i costi della sicurezza senza alcun ribasso, con le norme previste dall'art. 118, c. 5 del D.Lgs. 163/2006		

e s. m. e i..	
Assicurare che l'impresa affidataria attui quando disposto dall'art. 97 tramite il personale prima indicato, consultando il Direttore dei lavori e il CSE.	
Nessun adempimento ulteriore.	



# PROFILI DI RESPONSABILITÀ

di Pierluigi RAUSEI

*Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata<sup>(\*)</sup>*

---

<sup>(\*)</sup> *Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.*



Il Titolo IV del nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<sup>4</sup>, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123<sup>5</sup>, come integrato e corretto dal

---

<sup>4</sup> Per una disamina completa delle disposizioni contenute nel testo unico in materia di sicurezza sul lavoro si vedano i contributi raccolti in M. Tiraboschi (a cura di), "Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", Giuffrè, 2008.

<sup>5</sup> Per un commento alle disposizioni contenute nella legge n. 123/2007 si vedano i contributi raccolti in F. Bacchini (a cura di), Commentario alla sicurezza del lavoro, Ipsoa, Milano, 2008; nonché quelli contenuti in M. Rusciano, G. Natullo (a cura di), "Ambiente e sicurezza del lavoro. Appendice di aggiornamento alla legge 3 agosto 2007, n. 123", in F. Carinci (diretto da), "Diritto del lavoro. Commentario", vol. VIII, Utet giuridica, Milano, 2008.

decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106<sup>6</sup>, nel contesto dell'ultima, in ordine di tempo, operazione legislativa di ridefinizione dell'apparato normativo in materia di prevenzione e tutela di igiene e sicurezza sul lavoro<sup>7</sup>,

---

<sup>6</sup> Per una analisi completa delle disposizioni contenute nel testo unico in materia di sicurezza sul lavoro dopo il decreto correttivo del d.lgs. n. 106/2009 si rinvia ai contributi raccolti in M. Tiraboschi, L. Fantini (a cura di), "Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009). Commentario al decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 106/2009", Giuffrè, Milano, 2009.

<sup>7</sup> Il percorso per una ridefinizione normativa in termini unitari della variegata disciplina posta a tutela della igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro data ormai circa trent'anni. Il primo abbozzo esplicito di delega si rinviene nell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale). A seguire il disegno di legge n. 2154 del 13 marzo 1990 dei senatori Toth, Lama e altri; poi la delega contenuta

---

nell'art. 8 della legge comunitaria 1993, legge 22 febbraio 1994, n. 146, sulla quale ebbe ad operare la cd. "Commissione Biagi", presieduta dal compianto prof. Marco Biagi, istituita con decreto del Ministro del Lavoro in data 23 luglio 1996, la cui proposta finale di riordino della normativa (già pubblicata in *Dir. Rel. Ind.*, 1998, 1) può ora reperirsi alla voce "Sicurezza (obbligo di)" dell'Indice analitico A-Z del sito internet [www.adapt.it](http://www.adapt.it); in seguito il disegno di legge n. 2389 del senatore Smuraglia, presentato il 29 aprile 1997, e il disegno di legge n. 2852 di iniziativa dei senatori Mulas, Bonatesta, Mundi, Zanoletti e Napoli, presentato il 30 ottobre 1997, sui quali giungeva il 21 giugno 1999 la Relazione conclusiva della XI Commissione redatta dal senatore Battafarano; da ultimo, prima del varo della legge n. 123/2007 in esame nel testo, la delega contenuta nell'art. 3 della legge di semplificazione per il 2001, legge 29 luglio 2003, n. 229, attuata dal Consiglio dei Ministri con approvazione di un articolato schema di decreto in data 18 novembre 2004, il cui iter di approvazione non si è concluso in ragione del pronunciamento del Consiglio di Stato con parere del 4 aprile 2005. Su quest'ultimo tentativo di redazione del testo unico si vedano i contributi di: M. Tiraboschi, "Verso il Testo unico della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro", *Guida lav.*, 2004, 48, 12 s.; F.

ripropone la distinzione soggettiva delle ipotesi di reato e di illecito amministrativo, in considerazione della speciale rilevanza delle disposizioni in esso contenuto, relative alle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili<sup>8</sup>, soppesando attentamente le responsabilità e gli

---

Tomasone, "Salute e sicurezza dei lavoratori alla luce della delega ex art. 3 della l. 293 del 2003", in *Riv. Scuola Superiore dell'economia e finanza*, 2005, 3 s.; L. Fantini, "Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla salute e sicurezza nell'attuale assetto costituzionale", in *Dir. Rel. Ind.*, 2005, 880 s. Più in generale sui vari disegni e proposte di legge per la redazione di un testo unico si rinvia all'analisi compiuta di M. Lai, "Flessibilità e sicurezza del lavoro", Giappichelli, Torino, 2006, 231 ss.

<sup>8</sup> Cfr. in argomento: C. G. Catanoso, "Cantieri temporanei e mobili", in M. Tiraboschi, L. Fantini (a cura di), "Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009). Commentario al decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 106/2009" cit., 833-843; N. Furin, E. De Negri, "La sicurezza del lavoro: soggetti, responsabilità e sanzioni dopo il correttivo del

oneri sanzionatori in capo a ciascuno<sup>9</sup> dei protagonisti del lavoro nei cantieri, riunendo le disposizioni

---

testo unico” cit., 325-355; F. Pirelli, “Cantieri temporanei e mobili, costruzioni, lavori in quota, ponteggi”, in L. Galantino (a cura di), “Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il d.lgs. n. 81/2008 e il d.lgs. n. 106/2009” cit., 283-302. Sulla versione originaria del T.U. si veda C. G. Catanoso, “Cantieri temporanei e mobili”, in M. Tiraboschi (a cura di), “Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” cit., 629 s. Per una ricostruzione sulla normativa preesistente si veda P. Soprani, “Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro” cit., 277-304. Cfr. anche A. Crosina, “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Profili penali”, in N. Mazzacuva, E. Amati (a cura di), “Il diritto penale del lavoro” cit., 201 s.; D. Ceglie, “Cantieri temporanei e mobili: obblighi, procedure e responsabilità”, in M. Rusciano, G. Natullo (a cura di), “Ambiente e sicurezza del lavoro” cit., 553 s.

<sup>9</sup> Nel testo originario erano puniti distintamente anche il preposto e il lavoratore.

L’articolo 159, comma 2, puniva il preposto con due distinte ipotesi contravvenzionali, che ricalcavano le più gravi

---

fattispecie imputabili al datore di lavoro e al dirigente, in ragione della diretta presenza in cantiere, ma con previsione di pene inferiori in considerazione del diverso ruolo rivestito in termini di responsabilità. Veniva punito con la pena dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda da 500 a 2.000 euro per non aver adottato misure conformi alle prescrizioni di cui all’Allegato XIII, per non aver attuato quanto previsto nel piano sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, per non aver adottato le misure di sicurezza nei lavori con pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, per non aver rispettato e fatto rispettare le procedure di sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, sorvegliando direttamente sul rispetto del piano di montaggio, uso e smontaggio, per non aver provveduto alla manutenzione e revisione periodica dei ponteggi fissi, per non aver direttamente sorvegliato al disarmo delle armature o per averle disarmate in presenza di carichi accidentali e temporanei. Meno gravi (arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 euro) le violazioni dei divieti di presenza degli operai nelle aree a rischio nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, dell’obbligo di delimitare la zona superiore di pericolo mediante segnalazioni spostabili, nonché per non

---

aver direttamente sorvegliato all'esecuzione del montaggio e dello smontaggio delle opere provvisori, per non aver bloccato le ruote del ponte in opera, per aver spostato i ponti quando su di essi si trovano lavoratori o carichi e per aver lavorato e fatto lavorare gli operai sui muri in demolizione.

L'articolo 160, comma 2, puniva i lavoratori (arresto fino a 1 mese o ammenda da 150 a 600 euro) che violavano disposizioni prevenzionistiche, per aver effettuato depositi sui ponti di servizio e sulle impalcature, ad eccezione di quello temporaneo di materiali e attrezzi necessari ai lavori, per aver determinato un peso superiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio, per aver occupato lo spazio del ponteggio senza consentire in modo idoneo movimenti e manovre per l'andamento dei lavori, per aver gettato dall'alto elementi del ponteggio, per essere saliti e scesi lungo i montanti, per aver lavorato sui muri in demolizione.

Nel contesto del Testo Unico vigente il preposto risponderà ugualmente, nei limiti di quanto sancito dall'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, e analogamente il lavoratore con riguardo alla violazione degli obblighi posti dall'art. 20.

contenute nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e nel DPR 7 gennaio 1956, n. 164.

Così il Capo I riprende le disposizioni sulle misure a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano nei cantieri mobili o temporanei, di cui al D.Lgs. n. 494/1996 che recepiva la Direttiva comunitaria 92/57/Cee, nonché le norme dei relativi allegati e quelle del DPR n. 222/2003 che conteneva il regolamento di attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge n. 109/1994.

Il Capo II, a sua volta, recupera e sistematizza le norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota<sup>10</sup> con riferimento al DPR

---

<sup>10</sup> In argomento si veda M. Candreva, "Costruzioni, lavori in quota, ponteggi", in M. Tiraboschi (a cura di), "Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" cit., 639 s.

n. 164/1956 e al DPR n. 547/1955, ma anche ai decreti ministeriali 2 settembre 1968, 23 marzo 1990, 27 marzo 1998, 23 marzo 2000 e 6 agosto 2004, nonché agli accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e del 16 marzo 2006 e, infine, alle Circolari ministeriali n. 46/2000 e n. 25/2006.

Al Capo III sono raccolte le ipotesi sanzionatorie penali e amministrative.

## **GLI ILLECITI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI**

Il novellato articolo 157 punisce il committente o il responsabile dei lavori<sup>11</sup> con due serie di contravvenzioni e una serie di illeciti amministrativi.

---

<sup>11</sup> A proposito di tale figura va segnalato come il D.Lgs. n. 106/2009 abbia provveduto a introdurre una normativa analoga al previgente art. 2, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 494/1996, per effetto della quale, il committente “può”, e non “deve” (come appariva da alcune parti del testo originario del D.Lgs. n. 81/2008) nominare un responsabile dei lavori, elimina altresì l’obbligo per il committente di designare necessariamente come responsabile dei lavori il progettista nella fase di progettazione dell’opera e col direttore dei lavori nella fase della esecuzione.

La fattispecie più grave (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro, in precedenza arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro) riguarda la mancata designazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 90, commi 3, 4 e 5).

Le altre fattispecie contravvenzionali (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro, in precedenza arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro) sono integrate dalla mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare secondo le specifiche dell'Allegato XVII, dall'omessa verifica di adempimento degli obblighi dei coordinatori (art. 93, comma 2) e dall'omessa verifica di attuazione degli obblighi a carico dell'impresa affidataria (art. 100, comma 6-bis).

Gli illeciti amministrativi (puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro) riguardano, invece, la mancata trasmissione all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, del nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla prevista documentazione (art. 90, comma 9, *lett. c*), l'omessa comunicazione alle imprese affidatarie ed esecutrici e ai lavoratori autonomi dei nominativi dei coordinatori (art. 90, comma 7, primo periodo), l'omessa indicazione dei nominativi dei coordinatori nel cartello di cantiere (art. 90, comma 7, secondo periodo) e l'omessa trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 1, primo periodo).

Inoltre, l'articolo 90, comma 10, stabilisce una specifica sanzione interdittiva, di carattere aggiuntivo: per la mancanza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo con le caratteristiche

dell'opera oppure della notifica preliminare o, ancora, per l'assenza del DURC anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

In conclusione, occorre segnalare come il decreto legislativo n. 106 del 2009 abbia proceduto ad abrogare il secondo periodo dell'articolo 93, comma 1, con ciò consentendo di ripristinare il regime di responsabilità introdotto nell'allora decreto legislativo n. 494 del 1996 dal decreto legislativo n. 528 del 1999, eliminando la responsabilità per *culpa in eligendo* a carico del committente che abbia formalmente nominato e incaricato il responsabile dei lavori. A norma del vigente articolo 93, comma 1, infatti, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse ad eventuali

inadempimenti nei limiti dell'incarico conferito al responsabile dei lavori<sup>12</sup>.

## GLI ILLECITI DEI COORDINATORI

All'articolo 158 sono inserite quattro distinte ipotesi contravvenzionali che riguardano, rispettivamente, una il coordinatore per la progettazione (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400, in precedenza arresto da 3 a 6 mesi o

---

<sup>12</sup> Sui nuovi profili di responsabilità penale del committente dopo l'intervento correttivo del d.lgs. n. 106/2009 si vedano le riflessioni di V. Valentini, "La re-distribuzione delle responsabilità penali nei cantieri temporanei o mobili", in F. Basenghi, L. E. Golzio, A. Zini (a cura di), "La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il Testo Unico e il decreto correttivo 106/2009" cit., 105 s.

ammenda da 3.000 a 12.000 euro) e tre per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il primo è punito per non aver redatto, durante la progettazione dell'opera e prima della richiesta di presentazione delle offerte, il piano di sicurezza e di coordinamento secondo l'Allegato XV e per non aver predisposto il fascicolo con le caratteristiche dell'opera ai sensi dell'Allegato XVI.

Il coordinatore per l'esecuzione è punito con la pena alternativa dell'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 (in precedenza arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro) per violazione degli obblighi attinenti a: verifiche obbligatorie dell'applicazione del PSC e della idoneità del POS, organizzazione della collaborazione e del coordinamento delle attività e delle informazioni, segnalazione al committente e al responsabile dei lavori

delle inosservanze agli obblighi e alle misure generali di tutela e alle prescrizioni del PSC, sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.

Stessa pena incombe sul coordinatore per l'esecuzione anche per la mancata redazione del PSC e per la omessa predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell'opera nei casi in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Una particolare ipotesi di reato riguarda l'omessa verifica, da parte del coordinatore per l'esecuzione, dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800, in

precedenza arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro); qui viene a rivestire rilevanza penale il contenuto di accordi sindacali raggiunti nel contesto delle previsioni di partecipazione del Testo Unico, con l'evidenza di un caratterizzarsi della disposizione quale "norma penale in bianco", dovendosi, volta per volta, riempire dei contenuti precettivi dettati dal singolo accordo.

Di particolare rilievo è il ruolo, sul piano sanzionatorio, che, nonostante il decreto legislativo n. 106/2009, viene assegnato al coordinatore per la sicurezza in esecuzione, nei confronti del quale deve ritenersi operante una responsabilità penale derivante dalla posizione di sorveglianza e non dalla posizione di garanzia (il coordinatore si limita a "verificare" l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, non già a garantirla).

Per quanto il decreto correttivo non abbia ricondotto l'area della responsabilità del coordinatore nell'alveo della sua effettiva funzione, non può non condividersi l'opinione di chi suggerisce all'interprete questa direzione<sup>13</sup>, pure a fronte di una posizione della

---

<sup>13</sup> In argomento si veda ancora V. Valentini, "La redistribuzione delle responsabilità penali nei cantieri temporanei o mobili" cit., 117 s., il quale suggerisce una interpretazione secondo la quale appare "più che ragionevole ammettere che l'inosservanza con cui il CSE 'entra in contatto' possa riguardare non solo gli accorgimenti contro il rischio da interferenze, ma anche le cautele finalizzate ad eliminare i rischi concernenti l'attività dei singoli esecutori", concludendo poi con l'affermazione secondo la quale tale "esegesi della norma, quindi, non si traduce affatto in una iperresponsabilizzazione del CSE: l'allargamento del ventaglio delle trasgressioni che innescano il potere-dovere sospensivo, insomma, è «contro-bilanciato» dalla necessità a) di un riscontro diretto della violazione e b) dell' insorgenza di un pericolo connotato da gravità ed imminenza" (125-126).

giurisprudenza molto più restrittiva a danno del coordinatore<sup>14</sup>.

Due recentissime sentenze della Suprema Corte hanno confermato la posizione di responsabilità del coordinatore<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> La giurisprudenza, infatti, insiste nell'attribuire al coordinatore per la sicurezza in esecuzione una posizione di garanzia sulle irregolarità imputabili alle imprese esecutrici: così, di recente, Cass. Pen., Sez. IV, 11 agosto 2009, in *ISL*, 2009, 580 s., nonché Cass. Pen., Sez. IV, n. 38008 del 3 ottobre 2008, in *DRI*, 2009, 408 ss., con nota (critica) di F. Bacchini, "Gli obblighi del coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione nei cantieri temporanei mobili". Si veda anche Cass. Pen., Sez. IV, n. 38002 del 3 ottobre 2008, in *ISL*, 2008, 751 ss., nella quale si sostiene che il CSE può essere chiamato a rispondere per "*culpa in vigilando*" a seguito di qualsiasi violazione riferibile alle imprese esecutrici impegnate in cantiere; nello stesso senso, più di recente, Cass. Pen., Sez. IV, n. 17631 del 24 aprile 2009, in *ISL*, 2009, 335 ss.

In particolare, Cass. Pen., Sez. IV, 31 marzo 2010, n. 12596 ha confermato la condanna di un coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (CSE), giudicato dalla Corte d'appello di Brescia responsabile di un infortunio occorso a un lavoratore precipitato dalla soletta superiore di un locale posto a metri 6,40 dal suolo durante i lavori per la realizzazione di un mangimificio, per aver omesso di verificare la corretta applicazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e di coordinare i piani operativi di sicurezza (POS) delle singole imprese, a fronte di una situazione perdurante nel tempo di mancanza delle protezioni necessarie.

Analogamente Cass. Penale, Sez. IV, 8 aprile 2010, n. 13236, ha confermato la condanna di un CSE

---

<sup>15</sup> Cfr. M. Grandi, "Il coordinatore *deus ex machina* della sicurezza nei cantieri?", in [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it), 10 maggio 2010.

per la realizzazione di uno scavo necessario per la posa in opera di una condotta idrica, che era stato precedentemente condannato dalla Corte d'appello di Ancona per aver cagionato la morte di un lavoratore (assunto il giorno precedente per quanto in atti), messo ad operare ad uno scavo (1,70 metri di profondità e di metri 1,60 di larghezza) senza tener conto della natura del terreno di riporto, privo di aderenza poiché addossato ad un muro di cemento armato e quindi senza adeguata resistenza. Lo scavo, secondo i giudici di merito e di legittimità, infatti, rendeva necessaria l'esecuzione di opere di sostegno nel contesto di un PSC che andava modificato a fronte della esigenza di effettuare scavi più profondi rispetto a quelli originariamente previsti. In siffatte condizioni di rischio, il lavoratore era rimasto travolto dal terreno soprastante, franatogli improvvisamente addosso ed era deceduto per compressione della gabbia toracica. L'aumento del rischio derivante dall'abbassamento di

quota dello scavo e dalla presenza di operai al fondo di esso, in origine non previsto, e la natura stessa del terreno, rimaneggiato e di riempimento, imponeva al CSE di predisporre un aggiornamento del PSC e di prevedere interventi idonei ad evitare crolli e ad assicurare la prosecuzione regolare dei lavori (di scavo, prima, e di posa in opera dei tubi, poi), mentre si limitava a fornire indicazioni generiche e solo verbali ai lavoratori.

## **GLI ILLECITI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE**

L'articolo 159 prevede tre fattispecie contravvenzionali in capo al solo datore di lavoro (comma 1) e tre serie di contravvenzioni, diversamente strutturate con riferimento alla pluralità delle norme di precetto sanzionate, in capo al datore di lavoro e al

dirigente (comma 2, *lett. a-c*), da ultimo sono previsti tre illeciti amministrativi sempre in capo al datore di lavoro e al dirigente (comma 2, *lett. d*).

In particolare, è prevista la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro che omette la redazione del POS (art. 96, comma 1, *lett. g*). La pena diventa dell'arresto da 4 a 8 mesi o dell'ammenda da 2.000 a 8.000 euro per la mancata redazione del POS in presenza di rischi particolari individuati in base all'allegato XI (art. 96, comma 1, *lett. g*, e 159, comma 1, secondo periodo). Da ultimo il datore di lavoro è punito con la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la irregolare o incompleta redazione del POS in assenza di uno o più elementi dell'allegato XV (artt. 96, comma 1, *lett. g*, e 159, comma 1, ultimo periodo). Il decreto legislativo n. 106 del 2009 adotta anche per il POS il medesimo schema sanzionatorio prescelto per il DVR,

differenziando correttamente l'inadempimento totale dalle irregolarità parziali e punendo più gravemente la mancanza del POS nei cantieri a rischio più elevato.

Viene poi prevista la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro o il dirigente delle imprese affidatarie e di quelle esecutrici che: non verificano le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni del PSC, non attuano quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, non rispettano le misure di sicurezza nei lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, violano gli obblighi di sicurezza nei lavori di splatemento o sbancamento, non adottano idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi nei lavori eseguiti entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere.

Rispondono di identica sanzione per non aver adottato nei lavori in quota adeguati ponteggi o impalcature o idonee opere provvisorie, per non aver provveduto di parapetto robusto e in buono stato di conservazione su tutti i lati verso il vuoto gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, posti ad un'altezza maggiore di due metri, per non aver provveduto impalcati e ponti di servizio di un sottoponte di sicurezza, per non aver rispettato le misure di sicurezza nell'effettuare il disarmo delle armature provvisorie e di sostegno, per non aver accertato, prima di procedere ai lavori su lucernari, tetti, coperture, fermo restando l'obbligo di misure di protezione collettive, che abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso di operai e materiali, adottando, in caso di dubbio, le misure necessarie.

Meno grave (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro) è ritenuta, invece, la violazione dell'obbligo di assicurare nei cantieri la viabilità delle

persone e dei veicoli, delle misure di sicurezza per l'idoneità delle opere provvisorie e degli elementi dei ponteggi<sup>16</sup>, nonché nei lavori di scavo di pozzi e di trincee. Nella stessa pena il datore di lavoro e i dirigenti incorrono per non aver eseguito montaggio e smontaggio delle opere provvisorie sotto la sorveglianza di un preposto, per aver violato le disposizioni sulla costituzione dei montanti e sull'uso dei ponti a sbalzo, per la mancata redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio e per non aver garantito le condizioni di sicurezza del ponteggio in ciascuna fase di lavoro, compresi montaggio, smontaggio o trasformazione, per non aver svolto in sicurezza i lavori di demolizione.

---

<sup>16</sup> Cfr. M. Candrea, "Ponteggi metallici fissi", in M. Tiraboschi (a cura di), "Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" cit., 569 s.

Di minor disvalore penale (arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro) sono ritenuti: la mancata adozione di misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII<sup>17</sup>, l'omessa predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità visibili e individuabili, la mancata cura della disposizione e dell'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare crolli o ribaltamenti, l'omessa cura

---

<sup>17</sup> Con riferimento all'art. 159, comma 2, lett. c), relativamente all'art. 96, comma 1, lett. a), il comma 3 dell'art. 159 stabilisce che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione, fermo l'obbligo per l'organo di vigilanza di precisare i singoli precetti violati. Anche qui la norma fa impropriamente riferimento ai "luoghi di lavoro", ma senza riflessi sostanziali sulla portata applicativa della stessa.

della protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che ne compromettono la sicurezza e la salute, la mancata rimozione dei materiali pericolosi, la mancata cura dello stoccaggio e dell'evacuazione dei detriti e delle macerie, il non aver coordinato gli interventi previsti per le misure generali di tutela di cui agli articoli 95 e 96, il non aver verificato la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione al coordinatore per l'esecuzione, la non adeguata formazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria, dei dirigenti e dei preposti.

La medesima pena dell'arresto fino a 2 mesi o dell'ammenda da 500 a 2.000 euro colpisce datore di lavoro e dirigente per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Titolo IV, Capo II) non altrimenti sanzionate: si tratta di una disposizione sussidiaria

analoga a quella contenuta nell'abrogato articolo 77, comma 1, lett. c), del DPR n. 164 del 1956.

La sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro colpisce, invece, datore di lavoro e dirigente per le violazioni degli obblighi di accesso e di trasmissione relativi al PSC e al POS e per l'inizio dei lavori prima dell'esito positivo delle verifiche di congruenza fra i POS.

## **I REATI DEI LAVORATORI AUTONOMI**

Infine, l'articolo 160, comma 1, punisce i lavoratori autonomi per non aver attuato quanto previsto nel PSC e nel POS (arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) e per non essersi adeguati alle indicazioni fornite, ai fini della sicurezza,

dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro).

Il comma 2 punisce gli stessi lavoratori autonomi (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro) per la violazione di disposizioni prevenzionistiche, per aver effettuato depositi sui ponti di servizio e sulle impalcature, ad eccezione di quelli temporanei di materiali e attrezzi necessari ai lavori, per aver determinato un peso superiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio, per aver occupato lo spazio del ponteggio senza consentire in modo idoneo movimenti e manovre per l'andamento dei lavori, per aver gettato dall'alto elementi del ponteggio, per essere saliti e scesi lungo i montanti, per aver lavorato sui muri in demolizione.

## LE TABELLE DEGLI ILLECITI

In conclusione si riportano in apposite tabelle le diverse ipotesi di illecito, penale e amministrativo, mediante sintesi della violazione, indicazione del soggetto responsabile dell'illecito, della norma violata e della norma sanzionatoria, dell'ammontare edittale delle sanzioni e delle modalità di estinzione agevolata.

### I reati del titolo IV

Illecito	Sanzione
<b>Committente e responsabile dei lavori</b>	
Art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver designato il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.	Art. 157, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Illecito	Sanzione
Art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver designato, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti necessari (art. 98).	Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro
Art. 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.	Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro
Art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver verificato, anche nel caso di	Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come

Illecito	Sanzione
<p>affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (Allegato XVII). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, il requisito che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII.</p>	<p><i>modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n.</i></p>

Illecito	Sanzione
	<p><i>81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>
<p><i>Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verificato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in caso di designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p>	<p><i>Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non prevista</p>

<b>Illecito</b>	<b>Sanzione</b>
<p><i>Art. 100, comma 6-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>            Per non aver assicurato l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 commi 3-bis e 3-ter (nel campo di applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e succ. modif., si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, dello stesso d.lgs.)</p>	<p><i>Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>            Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non prevista</p>
<b>Coordinatori</b>	
<i>Art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come</i>	<i>Art. 158, comma 1,</i>

<b>Illecito</b>	<b>Sanzione</b>
<p><i>modif. D.Lgs. n. 106/2009 e da legge n. 88/2009</i>            Per non aver redatto, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il piano di sicurezza e di coordinamento (Allegato XV), nonché per non aver predisposto il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (Allegato XVI), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al Documento UE 26 maggio 1993 (il fascicolo non è predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 380/2001); per non aver coordinato l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. (coordinatore per la progettazione)</p>	<p><i>D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>            Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009            Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro  <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n.</i></p>

Illecito	Sanzione
	81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro
<p><i>Art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>            Per non aver verificato durante la realizzazione dell'opera, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure.</p> <p><i>Art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i>            Per non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con esso, nonché per non aver adeguato il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali</p>	<p><i>Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>            Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009            Arresto da 3 a 6 mesi</p>

Illecito	Sanzione
<p>modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza da parte delle imprese esecutrici.</p> <p><i>Art. 92, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i>            Per non aver organizzato tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.</p> <p><i>Art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>            Per non aver segnalato al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi e alle misure generali di tutela (artt. 94, 95, 96 e 97, co. 1) e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e per non aver proposto la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del</p>	<p>o ammenda da 3.000 a 12.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>contratto. Per non aver dato comunicazione, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.</p> <p><i>Art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver sospeso, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</p>	
<p><i>Art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver redatto, nei casi in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi è affidata a una o più imprese, il piano di sicurezza e di coordinamento e per non aver</p>	<p><i>Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da</p>

Illecito	Sanzione
<p>predisposto il fascicolo con le caratteristiche dell'opera ove previsto. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</p>	<p>2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 8.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 2000 euro</p>
<p><i>Art. 92, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver verificato l'attuazione di quanto</p>	<p><i>Art. 158, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.</i></p>

Illecito	Sanzione
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori)	<p>81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria</i> (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009</p> <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria</i> (art.</p>

Illecito	Sanzione
	301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro
<b>Datore di lavoro</b>	
Art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver redatto il piano operativo di sicurezza (dato il riferimento operato dall'art. 89, comma 1, lett. h), all'art. 17, comma 1, lett. a), tale obbligo non è delegabile dal datore di lavoro).	<p>Art. 159, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria</i> (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p>Fino al 19 agosto 2009 (era prevista la pena per datore di lavoro e dirigente)  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro  <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</p>
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i>  Per non aver redatto il piano operativo di sicurezza in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI.</p>	<p><i>Art. 159, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>  Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro    <i>Prescrizione obbligatoria (art.</i></p>

Illecito	Sanzione
	<p><i>301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 2000 euro    Fino al 19 agosto 2009 non prevista</p>
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i>  Per aver redatto il piano operativo di sicurezza in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.</p>	<p><i>Art. 159, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>  Ammenda da 2.000 a 4.000 euro    <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa</p>

Illecito	Sanzione
	<p>pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non prevista</p>
<b>Datore di lavoro e dirigente</b>	
<p><i>Art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p> <p><i>Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.</p> <p><i>Art. 117, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver rispettato, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, almeno una delle precauzioni indicate: a) mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza, tale per cui non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non inferiori ai limiti di cui all'Allegato IX.</p> <p><i>Art. 118, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver fatto sì che, nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco abbiano una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.</p>	<p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>Per aver violato il divieto di sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete, quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di mt 1,50.</p> <p>Per non aver provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno quando per la natura di esso o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti.</p> <p>Per non aver vietato la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco nei lavori di escavazione con mezzi meccanici.</p> <p>Per non aver protetto con solido riparo il posto di manovra dell'addetto all'escavatore non munito di cabina metallica.</p> <p>Per non aver fatto ai lavoratori esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e per non aver almeno delimitato la zona superiore di pericolo mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello</p>	

Illecito	Sanzione
<p>scavo, in quanto necessario riguardo l'altezza dello scavo o le condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore.</p> <p><i>Art. 121, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver adottato, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.</p> <p>Per non aver provvisto i lavoratori, quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, e per non averli muniti di dispositivi di protezione individuale collegati ad</p>	

Illecito	Sanzione
<p>un idoneo sistema di salvataggio, tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza, mantenuto in continuo collegamento e in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.</p> <p>Per aver fatto adoperare le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, fuori dai casi in cui ciò è consentito (solo quando per la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione).</p> <p>Per non aver provveduto alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione, quando sia stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, e per non aver vietato, anche dopo la bonifica, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi.</p> <p>Per non aver abbinato i lavoratori nell'esecuzione dei lavori esposti al rischio di</p>	

Illecito	Sanzione
<p>presenza di gas negli scavi.</p> <p><i>Art. 126, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, posti ad un'altezza maggiore di 2 mt, di parapetto robusto e in buono stato di conservazione su tutti i lati verso il vuoto.</p> <p><i>Art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto gli impalcati e ponti di servizio di un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a mt 2,50.</p> <p><i>Art. 145, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto effettuare il disarmo delle armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste</p>	

Illecito	Sanzione
<p>sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.</p> <p><i>Art. 145, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver disarmato armature di sostegno quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei.</p> <p><i>Art. 148, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver accertato, prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili (fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva), che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Per non aver adottato, nel caso in cui sia dubbia la resistenza, i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale</p>	

Illecito	Sanzione
<p>anticaduta.</p> <p><i>Art. 122, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver adottato, nei lavori in quota, seguendo lo sviluppo dei lavori, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisoriale o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (Allegato XVIII, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3).</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500</p>

Illecito	Sanzione
	a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro
<i>Art. 111, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver scelto, nei lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.	<i>Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro
<i>Art. 111, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato misure di sicurezza equivalenti ed efficaci, nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le	

Illecito	Sanzione
cadute, prima di svolgere il lavoro. Per non ripristinato i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute una volta terminato definitivamente o temporaneamente tale lavoro di natura particolare.  <i>Art. 114, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali, il posto di lavoro, quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo.	Fino al 19 agosto 2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro  <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 500 euro
<i>Art. 108, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver assicurato nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli, fermo restando quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato XVIII.	<i>Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1000 a
<i>Art. 140, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>	

Illecito	Sanzione
<p>Per non aver saldamente bloccato le ruote del ponte in opera con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti ovvero per non aver installato dispositivi appropriati atti ad impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.</p> <p><i>Art. 147, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver tenuto lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, parapetti normali, con tavole fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti.</p> <p><i>Art. 152, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver lavorato e per aver fatto lavorare gli operai sui muri in demolizione.</p>	<p>4800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009</p> <p>Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</p>
<p><i>Art. 112, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver allestito opere provvisorie con</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n.</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>buon materiale, a regola d'arte, proporzionate, idonee allo scopo.</p> <p>Per non aver conservato le opere provvisorie in efficienza per la intera durata del lavoro.</p> <p>Per non aver provveduto, prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei (Allegato XIX).</p> <p><i>Art. 119, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p> <p>Per non aver provveduto, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di mt 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti.</p> <p>Per non aver fatto sì che le tavole di rivestimento delle pareti sporgano dai bordi degli scavi di almeno 30 cm.</p> <p>Per non aver predisposto, nello scavo dei cunicoli, man mano che procede il lavoro di avanzamento, a meno che si tratti di roccia che</p>	<p><i>81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p> <p>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009</p> <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art.</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>non presenti pericolo di distacchi, idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti.</p> <p>Per aver rimosso le armature per scavi nei cunicoli non in relazione al progredire del rivestimento in muratura.</p> <p>Per non aver adottato idonee armature e precauzioni nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.</p> <p>Per non aver adottato misure e precauzioni nella infissione di pali di fondazione, per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.</p> <p>Per non aver disposto, nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 m, a protezione degli operai addetti allo scavo e all'asportazione del materiale, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.</p> <p>Per non aver previsto, nei pozzi e nei cunicoli, una adeguata assistenza all'esterno e per non</p>	<p><i>301, D.Lgs. n. 81/2008</i>: sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>aver fatto sì che le loro dimensioni siano tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.</p> <p>Per non aver effettuato il sollevamento di materiale dagli scavi conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.</p> <p><i>Art. 123, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver eseguito il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.</p> <p><i>Art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver provveduto a costituire i montanti con elementi accoppiati, con punti di sovrapposizione sfalsati di almeno un metro e verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.</p> <p><i>Art. 125, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver adottato, per impalcature di altezza superiore a 8 m, montanti singoli in un sol pezzo prima degli ultimi 7 mt.</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 125, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione il piede dei montanti, in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale e orizzontale.</p> <p><i>Art. 127, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per la mancata corrispondenza a idonei procedimenti di calcolo della costruzione di ponti a sbalzo, nei casi di particolari esigenze che non permettono l'impiego di ponti normali, senza garanzia di solidità e di stabilità.</p> <p><i>Art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver sistemato, nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20, in corrispondenza al piano raggiunto (nei casi in cui non si provvede alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti).</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 136, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto, nei lavori in quota, a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista; tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.</p> <p><i>Art. 136, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver collocato i giunti strettamente l'uno vicino all'altro nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo.</p> <p><i>Art. 136, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver applicato per ogni piano di ponte</p>	

Illecito	Sanzione
<p>due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.</p> <p><i>Art. 136, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p> <p>Per non aver assicurato che lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente.</p> <p>Per non aver assicurato che i piani di posa degli elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente.</p> <p>Per non aver assicurato che il ponteggio sia stabile.</p> <p>Per non aver assicurato che le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure.</p> <p>Per non aver assicurato che il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo</p>	

Illecito	Sanzione
<p>spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.</p> <p><i>Art. 136, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver provveduto a evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.</p> <p><i>Art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver assicurato che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al piano di montaggio, uso e smontaggio, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto sì che i lavori di demolizione procedano con cautela e con ordine, siano eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.</p> <p><i>Art. 152, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto la demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.</p> <p><i>Art. 154, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver vietato la sosta e il transito nella zona sottostante la demolizione, delimitandola con appositi sbarramenti. Per non aver consentito l'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.</p>	
<i>Art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i>	<i>Art. 159, comma 2,</i>

Illecito	Sanzione
<p>Per non aver adottato le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII.</p>	<p><i>lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p> <p><i>Art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria</p>

Illecito	Sanzione
	<p>omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni</p>

Illecito	Sanzione
	<p>caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati</p> <p>Fino al 19 agosto 2009</p> <p>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i></p>
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver predisposto l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili.</p> <p><i>Art. 96, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver curato disposizione o accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare crolli o ribaltamenti.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p> <p>Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i></p>
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>loro salute.</p> <p><i>Art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver coordinato gli interventi previsti per le misure generali di tutela (artt. 95 e 96). Per non aver verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.</p>	<p><i>106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p>
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver curato le condizioni per la rimozione dei materiali pericolosi coordinandosi col committente o col responsabile dei lavori.</p> <p><i>Art. 96, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver curato che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenissero correttamente.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art.</i></p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non essere il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria in possesso di adeguata formazione.</p>	<p><i>301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non sanzionate</p>
<p><i>Art. 109, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver dotato il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.</p> <p><i>Art. 110, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver impedito il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili con barriere o per non averlo protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.</p> <p><i>Art. 111, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver scelto, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione</p>

Illecito	Sanzione
<p>eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, tenendo conto delle dimensioni delle attrezzature confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.</p> <p><i>Art. 111, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver scelto il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego, che consenta l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Per non aver fatto in modo che il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non comporti rischi ulteriori di caduta.</p> <p><i>Art. 111, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver disposto affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota</p>	<p>in via amministrativa pari a 500 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.</p> <p><i>Art. 111, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i>  Per non aver disposto affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.</p> <p>Per non aver previsto l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 111, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i>  Per non aver individuato, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute che presentino una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.</p> <p>Per aver individuato dispositivi di protezione collettiva contro le cadute che presentano ulteriori interruzioni oltre ai punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.</p> <p><i>Art. 111, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008</i>  Per aver effettuato lavori temporanei in quota quando le condizioni meteorologiche mettevano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.</p> <p><i>Art. 111, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, come</i></p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver disposto affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.</p> <p><i>Art. 113, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto uso di scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, che siano costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza e abbiano i gradini con pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.</p> <p>Per non aver provveduto affinché le scale e i relativi pianerottoli siano provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente.</p> <p>Per non aver munito le rampe delimitate da due pareti di almeno un corrimano.</p> <p>Per non aver provvisto le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una</p>	

Illecito	Sanzione
<p>inclinazione superiore a 75 gradi, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.</p> <p>Per aver posto la parete della gabbia opposta al piano dei pioli ad una distanza superiore a cm 60.</p> <p>Per non aver posto i pioli ad una distanza di almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala é fissata.</p> <p>Per non aver adottato, in luogo della gabbia, l'applicazione di essa alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.</p> <p>Per aver utilizzato scale semplici portatili (a mano) costruite con materiale non adatto alle condizioni di impiego, oppure non sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi o di dimensioni non appropriate al loro uso.</p>	

Illecito	Sanzione
<p>Per aver utilizzato scale semplici portatili (a mano), se di legno, con i pioli fissati ai montanti mediante incastro, privi di nodi e trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi ovvero, nelle scale lunghe più di 4 metri, con l'applicazione anche di un tirante intermedio.</p> <p>Per aver fatto uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.</p> <p>Per aver fatto uso di scale non provviste di:</p> <p>a) dispositivi antisdruciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;</p> <p>b) ganci di trattenuta o appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.</p> <p>Per aver posto le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature l'una in prosecuzione dell'altra.</p> <p>Per non aver provvisto di un corrimano parapetto sul lato esterno le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del</p>	

Illecito	Sanzione
<p>ponte.</p> <p>Per non aver adeguatamente assicurato o fatto trattenere al piede da altra persona le scale quando l'uso, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento.</p> <p>Per non aver assicurato che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;</p> <p>b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;</p> <p>c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia</p>	

Illecito	Sanzione
<p>equivalente;</p> <p>d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;</p> <p>e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;</p> <p>f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.</p> <p>Per non aver assicurato che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.</p> <p>Per aver fatto trasportare a mano pesi su una scala a pioli in modo che fosse preclusa una presa sicura.</p> <p>Per aver fatto uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), senza osservare anche le ulteriori seguenti disposizioni:</p> <p>a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari</p>	

Illecito	Sanzione
<p>esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;</p> <p>b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;</p> <p>c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;</p> <p>d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.</p> <p>Per aver fatto superare l'altezza di m 5 alle scale doppie o per non averle provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza.</p> <p><i>Art. 114, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver delimitato il posto di carico e di manovra degli argani a terra con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 114, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver predisposto efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette ai lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza, nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili.</p> <p><i>Art. 115, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver fatto sì che, nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali: assorbitori di energia; connettori; dispositivo di ancoraggio; cordini; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; imbracature. Per non aver assicurato il sistema di protezione, direttamente o mediante</p>	

Illecito	Sanzione
<p>connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisoriale.</p> <p>Per non aver munito il lavoratore di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta nei lavori su pali.</p> <p><i>Art. 116, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver impiegato sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:</p> <p>a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;</p> <p>b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;</p> <p>c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema</p>	

Illecito	Sanzione
<p>autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;</p> <p>d)           attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;</p> <p>e)           lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;</p> <p>f)           il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai</p>	

Illecito	Sanzione
<p>criteri previsti (art. 111, commi 1 e 2). Per non aver fornito ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio, di carattere teorico-pratico e che riguardi: l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari; l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; gli elementi di primo soccorso; i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; le procedure di salvataggio.</p> <p><i>Art. 120, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver costituito depositi di materiali presso il ciglio degli scavi quando non necessari per le condizioni di lavoro ovvero, se necessari, privi delle necessarie puntellature.</p> <p><i>Art. 124, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver fatto costituire depositi, al di fuori di</p>	

Illecito	Sanzione
<p>quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature.</p> <p>Per non avere tenuto il peso dei materiali e delle persone sempre al di sotto di quello che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.</p> <p>Per aver fatto occupare dai materiali uno spazio che non consente i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.</p> <p><i>Art. 125, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p> <p>Per non aver fatto superare l'altezza dei montanti di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato.</p> <p>Per non aver applicato dalla parte interna dei montanti correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.</p> <p><i>Art. 125, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver tenuto una distanza superiore a m 3,60 tra due montanti consecutivi, senza che</p>	

Illecito	Sanzione
<p>ciò fosse richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere ovvero, in tale caso, senza che la sicurezza del ponteggio risulti da un apposito progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.</p> <p><i>Art. 125, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver efficacemente ancorato il ponteggio alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.</p> <p><i>Art. 129, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver fatto sporgere dal filo del fabbricato le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo.</p> <p><i>Art. 129, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p>	

Illecito	Sanzione
<p>Per non aver sistemato, in corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto ovvero una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, ovvero per non aver disposto la segregazione dell'area sottostante.</p> <p><i>Art. 130, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver utilizzato andatoie destinate soltanto al passaggio di lavoratori di larghezza minore di m 0,60.</p> <p>Per aver utilizzato andatoie destinate al trasporto di materiali, di lavoratori di larghezza minore di m 1,20.</p> <p>Per aver utilizzato andatoie con pendenza maggiore del 50 per cento.</p> <p>Per non aver interrotto le andatoie lunghe con pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.</p> <p>Per non aver fissato sulle tavole delle andatoie listelli trasversali a distanza non maggiore del</p>	

Illecito	Sanzione
<p>passo di un uomo carico.</p> <p><i>Art. 131, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver impiegato ponteggi senza farsi rilasciare dal fabbricante copia della prevista autorizzazione ministeriale, nonché delle istruzioni e degli schemi contenuti nella relazione tecnica (art. 132).</p> <p><i>Art. 133, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver eretto i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisoriale, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, senza un progetto che comprenda il calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale e il disegno esecutivo.</p> <p>Per non essere il progetto firmato da un</p>	

Illecito	Sanzione
<p>ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione o per non contenere quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.</p> <p>Per non aver tenuto nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie copia dell'autorizzazione ministeriale (art. 131) e copia del progetto e dei disegni esecutivi o per non averle esibite, a richiesta, agli organi di vigilanza.</p> <p><i>Art. 134, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver tenuto nei cantieri in cui vengono usati ponteggi copia della prevista autorizzazione ministeriale, nonché delle istruzioni e degli schemi contenuti nella relazione tecnica (art. 131, comma 6) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S., Allegato XXII), in caso di lavori in quota, ovvero per non avere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza detta documentazione.</p> <p>Per non aver riportato subito sul disegno le</p>	

Illecito	Sanzione
<p>eventuali modifiche al ponteggio, o per non essere dette modifiche nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.</p> <p><i>Art. 135, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per utilizzare ponteggi i cui elementi non portano impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.</p> <p><i>Art. 138, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p> <p>Per non aver fissato le tavole che costituiscono l'impalcato in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.</p> <p>Per aver tenuto un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura superiore a 20 centimetri.</p> <p>Per aver gettato o fatto gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.</p> <p>Per essere salito e sceso o aver fatto salire e scendere lungo i montanti.</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 139, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>            Per aver utilizzato ponti su cavalletti di altezza superiore a metri 2 ovvero per averli montati sugli impalcati dei ponteggi. Per aver utilizzato ponti su cavalletti non conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII.</p> <p><i>Art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008</i>            Per aver utilizzato ponti su ruote privi di una base ampia idonea a resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.            Per non essere il piano di scorrimento delle ruote livellato.            Per non essere il carico del ponte sul terreno opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.</p> <p><i>Art. 140, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 81/2008</i>            Per non essere i ponti su ruote ancorati alla</p>	

Illecito	Sanzione
<p>costruzione almeno ogni due piani.            Per non aver controllato la verticalità dei ponti su ruote con livello o con pendolino.            Per aver sposato i ponti (esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto) quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.</p> <p><i>Art. 141, D.Lgs. n. 81/2008</i>            Per non aver adottato precauzioni, durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.</p> <p><i>Art. 142, D.Lgs. n. 81/2008</i>            Per aver costruito le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, in modo da non assicurare, in ogni fase del</p>	

Illecito	Sanzione
<p>lavoro, la necessaria solidità ovvero per averle costruite con modalità tali da non consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.</p> <p>Per non avere eseguito le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.</p> <p>Per non aver esibito sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza i disegni esecutivi, firmati dal progettista delle armature provvisorie per grandi opere.</p> <p><i>Art. 143, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essersi assicurato, prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'art. 142, della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse devono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 144, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver posto armature non in grado di sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua. Per non essere il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno opportunamente distribuito.</p> <p><i>Art. 145, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo, le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.</p> <p><i>Art. 146, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver circondato da normale parapetto e da tavola fermapiede le aperture lasciate nei</p>	

Illecito	Sanzione
<p>solai o nelle piattaforme di lavoro oppure per non averle coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.</p> <p>Per aver lasciato aperta la barriera mobile non asportabile che costituisce un lato del parapetto, in caso di aperture usate per il passaggio di materiali o di persone, oltre il tempo necessario al passaggio.</p> <p>Per non aver munito le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 di normale parapetto e tavole fermapiede oppure per non averle convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.</p> <p><i>Art. 147, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver coperto il vano-scala con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.</p> <p>Per non aver fissato, sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, che</p>	

Illecito	Sanzione
<p>non siano sbarrate per impedirvi il transito, intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.</p> <p><i>Art. 149, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non essere paratoie e cassoni ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente ovvero non provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.</p> <p>Per aver effettuato la costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone senza la diretta sorveglianza di un preposto.</p> <p>Per non aver assicurato che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.</p> <p><i>Art. 150, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver proceduto alla verifica delle</p>	

Illecito	Sanzione
<p>condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire prima dell'inizio di lavori di demolizione.</p> <p>Per non aver eseguito, in relazione al risultato della verifica preventiva, le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verificino crolli intempestivi.</p> <p><i>Art. 151, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver inserito la successione dei lavori in apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC ove previsto.</p> <p>Per non aver tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il programma contenente la successione dei lavori.</p> <p><i>Art. 153, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver gettato o fatto gettare dall'alto il materiale di demolizione, anziché trasportarlo oppure convogliarlo in appositi canali.</p> <p>Per aver convogliato il materiale di demolizione in canali il cui estremo inferiore</p>	

Illecito	Sanzione
<p>risulti ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.</p> <p>Per aver convogliato il materiale di demolizione in canali che non sono costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo o con gli eventuali raccordi adeguatamente rinforzati.</p> <p>Per non essere stata realizzata l'imboccatura superiore del canale in cui viene convogliato il materiale di demolizione in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.</p> <p>Per non aver calato a terra con mezzi idonei il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti.</p> <p>Per non aver provveduto a ridurre il sollevamento della polvere, durante i lavori di demolizione, irrorando con acqua le murature e i materiali di risulta.</p> <p><i>Art. 155, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver operato la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno superiore a 5 metri mediante rovesciamento per trazione o per spinta.</p>	

Illecito	Sanzione
<p>Per aver esercitato la trazione o la spinta nella demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri in modo non graduale e con strappi ovvero per non averla eseguita solo su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.</p> <p>Per non aver adottato le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.</p> <p>Per aver effettuato i rovesciamenti per spinta con martinetti per opere di altezza superiore a 3 metri ovvero senza l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi in opere di altezza non superiore a 3 metri.</p> <p>Per non aver evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano</p>	

Illecito	Sanzione
<p>derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.</p>	
<b>Lavoratori autonomi</b>	
<p><i>Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.</p>	<p><i>Art. 160, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa</i></p>

Illecito	Sanzione
	<p>pari a 400 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009</p> <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i></p>
<p><i>Art. 94, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non essersi adeguato alle indicazioni fornite, ai fini della sicurezza, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p>	<p><i>Art. 160, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p> <p>Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art.</i></p>

Illecito	Sanzione
	<p><i>301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009</p> <p>Arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p>
<p><i>Art. 124, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver effettuato qualsiasi deposito sui ponti di servizio e sulle impalcature, ad eccezione del deposito temporaneo di materiali e attrezzi necessari ai lavori.</p> <p>Per aver determinato un peso di materiali e</p>	<p><i>Art. 160, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>persone superiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio. Per aver occupato con materiali lo spazio del ponteggio così da non consentire in modo idoneo i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.</p> <p><i>Art. 138, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver gettato dall'alto elementi del ponteggio.</p> <p><i>Art. 138, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per essere salito e sceso lungo i montanti.</p> <p><i>Art. 152, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver lavorato sui muri in demolizione.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (puniva anche i lavoratori dipendenti)</p> <p>Arresto fino a 1 mese o ammenda da 150 a 600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</p>

### Illeciti amministrativi del titolo IV

Illecito	Sanzione
<b>Committente e responsabile dei lavori</b>	
<p><i>Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver comunicato alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Per non aver indicato i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel cartello di cantiere.</p>	<p><i>Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 500 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n.</i></p>

Illecito	Sanzione
	689/1981): sanzione pari a 600 euro  Fino al 19 agosto 2009 non era punito
Art. 90, comma 9, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver trasmesso all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi (salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, co. 10, decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modif., dalla legge n. 2/2009), e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) e b).	Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro  <i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 500 euro  <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n.</i>

Illecito	Sanzione
	689/1981): sanzione pari a 600 euro  Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 2000 euro
Art. 101, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver trasmesso il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.	Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro  <i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n.</i>

Illecito	Sanzione
	<p><i>81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1200 euro</i></p>
<b>Datore di lavoro e dirigente</b>	
<i>Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano	<i>Art. 159, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come</i>

Illecito	Sanzione
<p>di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.</p> <p><i>Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver trasmesso il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.</p> <p><i>Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver trasmesso, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione Per aver iniziato i lavori prima dell'esito positivo delle verifiche di congruenza fra i piani operativi di sicurezza, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.</p>	<p><i>modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro</p>

<b>Illecito</b>	<b>Sanzione</b>
	<i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1200 euro</i>

# ALLEGATI

## APPALTO PUBBLICO - FASE INIZIALE

### ALL. 1 - Disciplinare di delega delle funzioni di responsabile dei lavori

Al Sig.  
.....

Oggetto: Disciplinare di delega delle funzioni di Responsabile  
dei lavori

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... , il  
sottoscritto ....., in qualità di Committente  
dei lavori di ..... da svolgersi presso  
il cantiere sito a ..... in via.....,

#### PREMESSO

che il sottoscritto è impossibilitato a esercitare di persona i  
poteri e ad assolvere i doveri connessi alla sua qualità di  
Committente in relazione agli obblighi in materia di salute e  
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili disposti dal D.Lgs.  
81/2008 e s. m. e i. ed avendo accertato i requisiti di  
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura  
delle funzioni da delegare;

#### NOMINA

il sig. ...., nato a ....., residente a  
..... in via ....., Responsabile dei  
Lavori (di seguito RL).

Per lo svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

#### **Art. 1. Delega**

Il sottoscritto Committente delega al RL l'esecuzione di ogni attività che il D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. pone in carico al Committente dei lavori.

L'incarico conferito al RL si intende automaticamente terminato con la fine dei lavori così come definito dalla direzione lavori.

#### **Art. 2. Oggetto dell'incarico e descrizione della prestazione<sup>18</sup>**

---

<sup>18</sup> Le funzioni trasferite possono riguardare anche una parte di quelle indicate e comunque dipendono dal momento di effettuazione dell'incarico (prima dell'incarico di progettazione, prima dell'appalto o prima dell'inizio e dei lavori).

Con l'accettazione dell'incarico e della delega, il RL è tenuto all'osservanza degli obblighi qui di seguito specificati:

1. Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, il RL si atterra ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il RL dovrà prevedere nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Nella fase della progettazione dell'opera, il RL dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore in fase di progettazione di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) a b), se designato.

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il RL dovrà designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, il RL dovrà designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al precedente paragrafo 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il RL dovrà comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i

nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, se designati. Tali nominativi saranno indicati nel cartello di cantiere.

7. Il RL avrà facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei suddetti requisiti, i soggetti designati in attuazione del precedente paragrafo 3 e 4.
8. Il RL dovrà:
  - a) verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, sulla base di quanto disposto dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.. Nei casi di cui al comma 11 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, nei cantieri la cui entità presunta è

inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

- b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori, effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro

(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11 Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- c) trasmettere all'amministrazione concedente , prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
9. Il RL dovrà trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato XII del Decreto 81/2008 e s.m.i. , nonché gli eventuali aggiornamenti. La notifica dovrà essere effettuare anche se inizialmente non è necessaria e lo diventi successivamente, così come dovrà effettuare ogni successivo aggiornamento.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91 , comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e o dei lavoratori autonomi, il RL dovrà sospendere ogni attività poiché risulterà sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
11. Il RL dovrà relazionare almeno ogni 30 giorni (salvo emergenze intermedie) per iscritto al Committente, circa il regolare adempimento degli obblighi assunti con l'accettazione del presente incarico.
12. Il RL dovrà segnalare senza ritardo al committente ogni fatto che possa impedire di adempiere

completamente ed efficacemente alle disposizioni previste delegate dal presente incarico o comunque previsti dal Decreto 81/2008 e s.m.i. a suo carico.

13. Il RL dovrà verificare che siano eseguiti tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza o dagli ispettori del lavoro nonché da qualsiasi altra autorità in esecuzione di una qualsiasi altra disposizione normativa o regolamentare volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.
14. Il RL dovrà verificare, durante l'esecuzione dei lavori, gli adempimenti degli obblighi del coordinatore per l'esecuzione, di cui all'articolo 92, c. 1, lett. a), b), c), d) e e) del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..
15. Il RL dovrà assicurare l'attuazione degli obblighi di corresponsione degli oneri della sicurezza a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie nei

confronti delle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

16. Il RL dovrà assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti deputati all'adempimento dell'obbligo del comma 1, dell'art. 97, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. siano in possesso di adeguata formazione.

Luogo e data

Il committente

Il Responsabile dei Lavori (per accettazione)

## All. 2 - Verbale di riunione preventiva nel caso di affidamento di lavori, forniture o servizi

(riunione da indire prima della fase della progettazione dei lavori, della fornitura o dei servizi)

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno .....  
....., i sottoscritti:

- ..... in qualità di committente ;
- ..... in qualità di .....
- ..... in qualità di .....

si sono riuniti in ....., in seguito a specifica convocazione di ....., per stabilire la procedura prevenzionistica da adottare per l'attuazione dell'intervento di ..... da effettuarsi in .....

In base all'esame del caso e ai pareri espressi dai partecipanti,

### CONSIDERATO

che l'intervento si riferisce a un appalto di:

- lavori:
  - inclusi nell'ambito di applicazione del titolo IV Capo I:
    - richiedenti presumibilmente l'intervento di più imprese esecutrici
    - richiedenti presumibilmente l'intervento di una sola impresa esecutrice
  - non inclusi nell'ambito di applicazione del titolo IV Capo I
- servizi
- forniture

**DETERMINANO**

di attuare la procedura relativa a:

- a lavori, forniture e servizi nell'ambito dell'art. 26 del TUS;
- lavori nell'ambito del titolo IV- capo I del TUS, caso con più imprese esecutrici;
- lavori nell'ambito del titolo IV- Capo I del TUS, caso con una sola impresa esecutrice.

Di tale determina si stabilisce di fornire informativa a:

– .....

Luogo ..... data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firme

## **APPALTO PUBBLICO - FASE DELLA PROGETTAZIONE**

### **All. 3 - Disciplinare d'incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**

**Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle  
funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute  
durante la progettazione dell'opera**

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... ,il  
sottoscritto ....., in qualità di Committente  
dei lavori di..... da svolgersi presso il  
cantiere sito a ..... in via.....,

### **PREMESSO**

1. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a .....;
2. che ai sensi dell'art. 90, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., vige l'obbligo sia di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dell'opera;
3. che il professionista ..... risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera;

il sottoscritto. .... quale committente dei lavori di .....

### **NOMINA**

il professionista..... Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Realizzazione dell'opera (nel seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per la progettazione" o CSP).

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per l'esecuzione,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1. Obblighi generali**

1. Il CSP è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, del D.M. 4/4/2001, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il CSP è obbligato all'osservanza delle norme del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

3. Resta a suo carico ogni altro onere necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente.

**Art. 2. Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:
  - a) redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, conformemente all'allegato XV;
  - b) predisposizione, salvo il caso di lavori non siano di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001, del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera conformemente all'allegato XVI;

- c) coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

**Art. 3. Prestazioni Escluse**

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione architettonica o strutturale, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.
2. Nel caso di contenzioso per responsabilità o cause imputabili al coordinatore per la progettazione, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

**Art. 4. Modalità di espletamento delle altre attività inerenti l'incarico**

1. Il committente s'impegna a fornire al CSP, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso utili allo svolgimento dell'incarico medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il CSP s'impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

**Art. 5. Termini e durata dell'incarico**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, a condizione che il committente, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo il CSP nelle

condizioni di iniziare i propri adempimenti; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del CSP.

2. Ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., è facoltà del committente dei lavori ovvero del responsabile dei lavori revocare l'incarico al CSP e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso coordinatore per l'esecuzione. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 dall'avvenuta richiesta da parte del CSP, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico

e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.

3. Il CSP può rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 15 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del CSP.
4. Il committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal CSP nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

5. Il CSP consegna al committente dei lavori ovvero al responsabile dei lavori il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera prima dell'avvio della procedura per affidamento dei relativi lavori.

#### **Art. 6. Garanzie**

2. Il CSP deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico, attiva alla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni.

Luogo e data

Il committente/Responsabile dei lavori

Il Coordinatore per la progettazione  
(per accettazione)

**ATTESTANO CHE**

**All. 4- Verbale di verifica del PSC**

(in adempimento a quanto disposto dall'art. 90 comma del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.)

I sottoscritti:

- .....  
Committente/Responsabile dei lavori
- ..... in qualità di Coordinatore  
per la progettazione/ Coordinatore per l'esecuzione
- ..... progettista

il giorno ..... del mese di  
..... dell'anno  
....., riuniti in .....,  
in seguito a specifica convocazione del  
Committente/Responsabile dei lavori, dopo attento esame del  
progetto e del piano di sicurezza e coordinamento,

- al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente,
- e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro,
  - a) di essersi attenuti ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
  - b) di aver stimato coerentemente con le disposizioni legislative e regolamentari i costi della sicurezza e di averne previsto le modalità di contabilizzazione

Luogo ..... data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firme

\_\_\_\_\_

**All. 5 - Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale impresa affidataria**

All'Impresa  
affidataria

.....

Oggetto: Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90, c. 9, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

In relazione all'intervento di ..... da eseguirsi in ..... alla via ....., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale, si

***CHIEDE DI TRASMETTERE I SEGUENTI DOCUMENTI***

- a) comunicazione del nominativo del soggetto o dei nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., unitamente a documentazione attestante adeguata formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Ove codesta impresa prevede l'utilizzo anche di proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata dovrà trasmettere anche i seguenti documenti:

- b) certificato in corso di validità di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- c) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui

all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;

- d) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in corso di validità;
- e) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

Per le dichiarazioni e le trasmissioni dei documenti può essere adoperato il modello allegato.

*Luogo* ..... *data* \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il committente/Responsabile dei lavori

**All. 6 - Richiesta documenti al fine della verifica dell' idoneità tecnico professionale impresa affidataria (caso di cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini giorno e senza rischi particolari di cui all'allegato XI del TUS)**

All'Impresa affidataria

.....

Oggetto: Richiesta documenti al fine della verifica dell' idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90, c. 9, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

In relazione all'intervento di ..... da eseguirsi in ..... alla via ....., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., al fine della verifica dell' idoneità tecnico professionale, si

**CHIEDE DI TRASMETTERE I SEGUENTI DOCUMENTI**

- a) comunicazione del nominativo del soggetto o dei nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., unitamente a documentazione attestante adeguata formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Ove codesta impresa prevede l'utilizzo anche di proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata dovrà trasmettere anche i seguenti documenti:

- b) certificato in corso di validità di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- c) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
- d) autocertificazione:

1. effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e redazione del conseguente documento di valutazione dei rischi ovvero dell'autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del DLgs. 81/2008 e s.m. e i.;
2. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del DLgs. 81/2008 e s.m. e i.;
3. del contratto collettivo applicato.

Per le dichiarazioni e le trasmissioni dei documenti può essere adoperato il modello allegato.

*Luogo* ..... *data* \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Committente/Responsabile dei lavori

**All. 7 - Disciplinare di incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera**

Al signor .....

Oggetto: Disciplinare dell'incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., il sottoscritto ....., in qualità di Committente dei lavori di..... da svolgersi presso il cantiere sito a ..... in via.....,

**PREMESSO**

4. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a .....
5. che ai sensi dell'art. 90, commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., vige l'obbligo sia di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dell'opera;
6. che il professionista ..... risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera;

il sottoscritto. .... quale committente dei lavori di .....

**NOMINA**

il professionista..... Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Realizzazione dell'opera (nel

seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come “coordinatore per l’esecuzione” o CSE).

Per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per l’esecuzione,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1. Obblighi generali**

4. Il CSP è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, del D.M. 4/4/2001, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.
5. Il CSP è obbligato all’osservanza delle norme del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..
6. Resta a suo carico ogni altro onere necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli

organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione del committente.

#### **Art. 2. Oggetto dell’incarico e descrizione delle prestazioni**

1. Durante la realizzazione dell’opera, il CSE deve:
  - a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  - b) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute e richiedere, eventualmente, l’adeguamento dei piani operativi di sicurezza interessati;

- c) acquisire il POS dell'impresa affidataria e per il suo tramite quelli delle imprese esecutrici e verificarne l'idoneità e la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, entro 15 giorni dalla consegna;
- d) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f) segnalare al committente dei lavori ovvero al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni

degli articoli 94, 95 , 96, 97 comma 1 alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- g) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

### **Art. 3. Prestazioni Escluse**

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.

2. Sono escluse dal presente incarico e il committente dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al CSE, dovranno essere oggetto d'apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al professionista CSE:
  - a) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
  - b) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.
3. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al CSE, trovano

applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

**Art. 4. Modalità di espletamento delle altre attività inerenti l'incarico**

1. Il committente s'impegna a fornire al CSP, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso utili allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il CSE s'impegna a espletare l'incarico in conformità

alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

3. Il CSE è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare sullo stato di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 2 con periodicità ..... e a semplice richiesta del committente. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi d'adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Il CSE, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico deve assicurare una costante presenza in cantiere e comunque con periodicità correlata alla complessità dei lavori, all'evoluzione

del cantiere e alle criticità esecutive. Egli, comunque, potrà accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente all'adempimento dei propri obblighi di legge. Per ogni visita effettuata, il CSE dovrà far pervenire al committente/responsabile dei lavori, copia dei rapporti di visita, affinché questi possa adottare le azioni previste a suo carico dalle norme di legge vigenti. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del CSE, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il committente può, in ogni momento, chiedere al CSE, l'allontanamento immediato o la

sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.

5. A lavori ultimati il CSE deve produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo adattato delle caratteristiche dell'opera in formato cartaceo e su CDROM in formato standardizzato.

#### **Art. 5. Termini e durata dell'incarico**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, a condizione che il committente, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo il CSE nelle condizioni di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo all'articolo 92, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del CSE.
2. I termini per la prestazione inerente il coordinamento per la fase dell'esecuzione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono pari a ..... e comunque non inferiori a tutta la durata prevista dei lavori stabilita contrattualmente; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.
3. I termini di cui al comma 2, possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori; tuttavia qualora tali termini risultino maggiori di quanto previsto, trova applicazione l'articolo 7, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., è facoltà del committente revocare l'incarico al CSE e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta

fatta pervenire in modo certo allo stesso CSE. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta richiesta da parte del CSE, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.

5. Il CSE può rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 30 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da

compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del CSE.

6. Il committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal CSE nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi d'ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

#### **Art. 6. Garanzie**

1. Il CSE assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 92 del del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 158 dello stesso decreto.
2. Il CSE deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico,

attiva alla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni. Il committente assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 90 del del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 157 della stesso decreto.

## **APPALTO PUBBLICO - FASE DELL'ESECUZIONE**

Luogo e data

Il committente

Il Coordinatore per sicurezza durante l'esecuzione dell'opera  
(per accettazione)

### **All. 8 - Notifica preliminare**

All'Azienda Unità sanitaria di ...  
(Indirizzo)

Alla Direzione provinciale del  
lavoro di ...  
(Indirizzo)

<b>Notifica Preliminare</b>
Art. 99 e Allegato XII D.Lgs. 81/2009 e s. m. e i.
<b>(Copia della presente notifica deve essere affissa in maniera visibile in cantiere)</b>
<b>Indirizzo di cantiere:</b>
<b>Committente</b> Nome e cognome: Codice Fiscale: Indirizzo:
<b>Natura dell'opera:</b>
<b>Responsabile dei lavori</b> Nome e cognome: Codice Fiscale: Indirizzo:
<b>Coordinatore per la progettazione</b> Nome e cognome: Codice Fiscale: Indirizzo:

<b>Coordinatore per l'esecuzione</b> Nome e cognome: Codice Fiscale: Indirizzo:
<b>Data inizio e durata dei lavori</b> Data presunta inizio dei lavori: Durata presunta dei lavori in cantiere (giorni):
<b>Numero lavoratori e imprese</b> Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere: Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:
<b>Identificazione delle imprese già selezionate</b> Denominazione: Partita IVA: Indirizzo:
<b>Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro):</b>

Luogo e data

Firma  
(Committente o del Responsabile dei lavori)

**All. 9 - Trasmissione documentazione sicurezza all'Autorità concedente il titolo abilitativo**

All'Amministrazione  
Concedente .....

**Oggetto:**Trasmissione documentazione inerente la sicurezza e comunicazione dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera "c" del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Il sottoscritto ..... in qualità di Committente/Responsabile dei lavori per l'intervento di ..... da realizzarsi nel cantiere di ..... sito in ....., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 comma 9) lettera "c" del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i. ,

**TRASMETTE**

- a) Copia della notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 D.Lgs 81/2008 e s. m. e i.;
- b) Documento Unico di Regolarità Contributi va ( D.U.R.C. ) delle imprese e dei lavoratori autonomi i cui nominativi sono contenuti nella Notifica di cui al punto precedente.

Ai sensi dell'ultimo capoverso del art. 90 comma 9) lettera "c"

**DICHIARA**

di aver verificato l'idoneità dei soggetti coinvolti attraverso l'applicazione dei contenuti previsti dall'All. XVII D.Lgs 81/2008 e s. m. e i. nei casi previsti o in alternativa ricevendo la documentazione di cui all'art. art. 90 comma 9) lettera "a" e "b" del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i..

Luogo e data

Il committente/responsabile dei lavori

**All. 10 - Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale impresa esecutrice**

All'Impresa esecutrice

.....

Oggetto:Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

Il sottoscritto ....., in qualità di committente/responsabile dei lavori nell'intervento di ..... da eseguirsi in ..... alla via ....., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale,

**CHIEDE DI TRASMETTERE I SEGUENTI DOCUMENTI**

- a) certificato in corso di validità di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in corso di validità;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

Per le dichiarazioni e le trasmissioni dei documenti può essere adoperato il modello allegato.

Luogo ..... data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il committente/responsabile dei lavori

**All. 11 - Richiesta documenti al fine della verifica dell' idoneità tecnico professionale impresa esecutrice (caso di cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini giorno e senza rischi particolari di cui all'allegato XI del TUS)**

All'Impresa esecutrice

.....

Oggetto:Richiesta documenti al fine della verifica dell' idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

Il sottoscritto ....., in qualità di committente/responsabile dei lavori nell'intervento di ..... da eseguirsi in ..... alla via ....., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., al fine della verifica dell' idoneità tecnico professionale,

**CHIEDE DI TRASMETTERE I SEGUENTI DOCUMENTI**

- a) certificato in corso di validità di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
- e) autocertificazione:
  - 1. effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e redazione del conseguente documento di valutazione dei rischi ovvero dell'autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del DLgs. 81/2008 e s.m. e i.;
  - 2. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del DLgs. 81/2008 e s.m. e i.;

3. del contratto collettivo applicato.

Per le dichiarazioni e le trasmissioni dei documenti può essere adoperato il modello allegato.

*Luogo* ..... *data* \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il committente/responsabile dei lavori

**All. 12 - Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale lavoratore autonomo**

Ditta ... (lavoratore autonomo)

.....

Oggetto:Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

Il sottoscritto ....., in qualità di committente/responsabile dei lavori nell'intervento di ..... da eseguirsi in ..... alla via ....., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale,

***CHIEDE DI TRASMETTERE I SEGUENTI DOCUMENTI***

- a) certificato in corso di validità di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal DLgs. 81/2008 e s. m. e i.;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in corso di validità.

Per le dichiarazioni e le trasmissioni dei documenti può essere adoperato il modello allegato.

*Luogo* ..... *data* \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il committente/responsabile dei lavori

**All. 13 - Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale lavoratore autonomo (caso di cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini giorno e senza rischi particolari di cui all'allegato XI del TUS)**

Ditta ... (lavoratore autonomo)

.....

Oggetto:Richiesta documenti al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

Il sottoscritto ....., in qualità di committente/responsabile dei lavori nell'intervento di ..... da eseguirsi in ..... alla via ....., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale,

***CHIEDE DI TRASMETTERE I SEGUENTI DOCUMENTI***

- a) certificato in corso di validità di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

- b) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in corso di validità;
- c) autocertificazione su:
  1. conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  2. dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  3. propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal DLgs. 81/2008 e s.m. e i..

Per le dichiarazioni e le trasmissioni dei documenti può essere adoperato il modello allegato.

*Luogo* ..... *data* \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il committente/responsabile dei lavori

#### **All. 14 - Trasmissione documentazione sicurezza all'Autorità concedente il titolo abilitativo**

All'Amministrazione  
 Concedente .....

**Oggetto:**Trasmissione documentazione inerente la sicurezza e comunicazione dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera "c" del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Il sottoscritto ..... in qualità di  
 Committente/Responsabile dei lavori per l'intervento di  
 ..... da realizzarsi nel cantiere di ..... sito in  
 ....., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90  
 comma 9) lettera "c" del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i. ,

**TRASMETTE**

- c) Documento Unico di Regolarità Contributi va ( D.U.R.C. ) delle imprese e dei lavoratori autonomi i cui nominativi sono contenuti nella Notifica di cui al punto precedente.

Ai sensi dell'ultimo capoverso del art. 90 comma 9) lettera "c"

### ***DICHIARA***

di aver verificato l'idoneità dei soggetti coinvolti attraverso l'applicazione dei contenuti previsti dall'All. XVII D.Lgs 81/2008 e s. m. e i. nei casi previsti o in alternativa ricevendo la documentazione di cui all'art. art. 90 comma 9) lettera "a" e "b" del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i..

Si comunica, altresì, che la Notifica preliminare non è trasmessa in quanto non richiesta per legge.

Luogo e data

Il committente/responsabile dei lavori

## **APPALTO PRIVATO – MODULISTICA DIFFERENTE DAI LAVORI PUBBLICI**

### **All. 15 . Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... ,il sottoscritto ....., in qualità di Committente

dei lavori di..... da svolgersi presso il cantiere sito a ..... in via.....,

### **PREMESSO**

1. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a .....;
2. che ai sensi dell'art. 90, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., vige l'obbligo sia di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dell'opera;
3. che il professionista ..... risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera;

il sottoscritto. .... quale committente dei lavori di .....

### **NOMINA**

il professionista..... Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Realizzazione dell'opera (nel seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per la progettazione" o CSP).

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per l'esecuzione,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1. Obblighi generali**

1. Il CSP è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il CSP è obbligato all'osservanza delle norme del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

3. Resta a suo carico ogni altro onere necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente.

**Art. 2. Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:
  - a) redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, conformemente all'allegato XV;
  - b) predisposizione, salvo il caso di lavori non siano di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001, del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera conformemente all'allegato XVI;

- c) coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

**Art. 3. Prestazioni Escluse**

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione architettonica o strutturale, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.
2. Nel caso di contenzioso per responsabilità o cause imputabili al coordinatore per la progettazione, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

**Art. 4. Modalità di espletamento delle altre attività inerenti l'incarico**

1. Il committente s'impegna a fornire al CSP, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso utili allo svolgimento dell'incarico medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il CSP s'impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

**Art. 5. Termini e durata dell'incarico**

- Art. 1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, a condizione che il committente, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo il CSP

nelle condizioni di iniziare i propri adempimenti; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del CSP.

- Art. 2. Ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., è facoltà del committente dei lavori ovvero del responsabile dei lavori revocare l'incarico al CSP e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso coordinatore per l'esecuzione. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 dall'avvenuta richiesta da parte del CSP, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a

qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.

Art. 3. Il CSP può rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 15 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del CSP.

Art. 4. Il committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal CSP nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi di ulteriori

prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 5. Il CSP consegna al committente dei lavori ovvero al responsabile dei lavori il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera prima dell'avvio della procedura per affidamento dei relativi lavori.

**Art. 6. Determinazione e modalità di corresponsione del compenso**

1. Il corrispettivo per onorari e spese fissato è pari a Euro ..... (.....) ed è da ritenersi immodificabile ai sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte la prestazione relativa al coordinamento per la fase di esecuzione, articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

2. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. L'importo di cui al comma 1, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto all'ufficio del CSP e dell'ubicazione del luogo del cantiere per gli accertamenti necessari alla redazione del PSC e del Fascicolo dell'opera.
4. Il compenso per il CSP, così come stabilito dal presente articolo, è corrisposto, secondo quanto stabilito tra le parti.

**Art. 7. Garanzie**

1. Il CSP deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico,

attiva alla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni.

Luogo e data

Il committente/Responsabile dei lavori

Il Coordinatore per la progettazione  
(per accettazione)

**All. 16 - Verbale di verifica del PSC e del Fascicolo**  
(in adempimento a quanto disposto dall'art. 90 comma del  
D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.)

I sottoscritti:

— .....  
Committente/Responsabile dei lavori

- ..... in qualità di Coordinatore per la progettazione/ Coordinatore per l'esecuzione
- ..... progettista

il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., riuniti in ....., in seguito a specifica convocazione del Committente/Responsabile dei lavori, dopo attento esame del progetto e del piano di sicurezza e coordinamento,

**ATTESTANO CHE**

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente,
- b) e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro,

- c) di essersi attenuti ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
- d) di aver stimato coerentemente con le disposizioni legislative e regolamentari i costi della sicurezza e di averne previsto le modalità di contabilizzazione;
- e) di aver predisposto il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera coerentemente con quanto disposto dall'allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

*Luogo*..... *data* \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

*Firme*

\_\_\_\_\_

**All. 17- Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera**

Al signor .....

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., il sottoscritto ....., in qualità di Committente dei lavori di..... da svolgersi presso il cantiere sito a ..... in via.....,

**PREMESSO**

- che lo stesso committente ha affidato la progettazione ..... dell'opera a.....;
- che ai sensi dell'art. 90, commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., vige l'obbligo sia di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dell'opera;
- che il professionista ..... risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera;

il sottoscritto. .... quale committente dei lavori di .....

**NOMINA**

il professionista..... Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Realizzazione dell'opera (nel

seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come “coordinatore per l’esecuzione” o CSE).

Per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per l’esecuzione,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1. Obblighi generali**

1. Il CSP è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.
1. Il CSP è obbligato all’osservanza delle norme del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..
2. Resta a suo carico ogni altro onere necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli

organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione del committente.

#### **Art. 2. Oggetto dell’incarico e descrizione delle prestazioni**

1. Durante la realizzazione dell’opera, il CSE deve:
  - a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  - b) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute e richiedere, eventualmente, l’adeguamento dei piani operativi di sicurezza interessati;

- c) acquisire il POS dell'impresa affidataria e per il suo tramite quelli delle imprese esecutrici e verificarne l'idoneità e la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, entro 15 giorni dalla consegna;
- d) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f) segnalare al committente dei lavori ovvero al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 , 96, 97 comma 1 alle prescrizioni del piano di cui

all'art. 100 del decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- g) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

### **Art. 3. Prestazioni Escluse**

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.
2. Sono escluse dal presente incarico e il committente dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se

affidate al CSE, dovranno essere oggetto d'apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al professionista CSE:

- c) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
  - d) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.
3. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al CSE, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del

danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

**Art. 4. Modalità di espletamento delle altre attività inerenti l'incarico**

1. Il committente s'impegna a fornire al CSP, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso utili allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il CSE s'impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo

opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

3. Il CSE è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare sullo stato di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 2 con periodicità ..... e a semplice richiesta del committente. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi d'adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Il CSE, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico deve assicurare una costante presenza in cantiere e comunque con periodicità correlata alla complessità dei lavori, all'evoluzione del cantiere e alle criticità esecutive. Egli, comunque, potrà accedere e presenziare nel cantiere ogni volta

che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente all'adempimento dei propri obblighi di legge. Per ogni visita effettuata, il CSE dovrà far pervenire al committente/responsabile dei lavori, copia dei rapporti di visita, affinché questi possa adottare le azioni previste a suo carico dalle norme di legge vigenti. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del CSE, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il committente può, in ogni momento, chiedere al CSE, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.

5. A lavori ultimati il CSE deve produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo adattato delle caratteristiche dell'opera in formato cartaceo e su CD Rom in formato standardizzato.

**Art. 5. Termini e durata dell'incarico**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, a condizione che il committente, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo il CSE nelle condizioni di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo all'articolo 92, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del CSE.
2. I termini per la prestazione inerente il coordinamento per la fase dell'esecuzione sono

calcolati in giorni solari consecutivi e sono pari a ..... e comunque non inferiori a tutta la durata prevista dei lavori stabilita contrattualmente; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.

3. I termini di cui al comma 2, possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori; tuttavia qualora tali termini risultino maggiori di quanto previsto, trova applicazione l'articolo 7, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., è facoltà del committente revocare l'incarico al CSE e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso CSE. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice

civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta richiesta da parte del CSE, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.

5. Il CSE può rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 30 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del CSE.

6. Il committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal CSE nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi d'ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

**Art. 6. Determinazione e modalità di corresponsione del compenso**

1. Il corrispettivo per onorari e spese fissato è pari a Euro ..... (.....) ed è da ritenersi immodificabile ai sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte la prestazione relativa al coordinamento per la fase di esecuzione, articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..
1. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della

professione in relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.

2. L'importo di cui al comma 1, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto all'ufficio del CSE e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento dell'incarico.
1. Il committente è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il CSE e i suoi eventuali collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso CSE intenda o debba avvalersi.
2. Il compenso per il CSE, così come stabilito all'articolo 7, è corrisposto, secondo quanto stabilito tra le parti.

#### **Art. 7. Garanzie**

1. Il CSE assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 92 del del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 158 dello stesso decreto.
2. Il CSE deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico, attiva alla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni. Il committente assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 90 del del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 157 della stesso decreto.

Luogo e data

Il committente/Responsabile dei lavori

Il Coordinatore per l'esecuzione (per accettazione)

## **All. 18 – Disciplinare d’incarico-delega del Responsabile dei lavori**

Al Sig. ....

Oggetto: Disciplinare d’incarico-delega delle funzioni di Responsabile dei lavori

Il giorno ..... del mese di ..... dell’anno ..... , il sottoscritto ....., in qualità di Committente dei lavori di ..... da svolgersi presso il cantiere sito a ..... in via.....,

### **PREMESSO**

che il sottoscritto è impossibilitato a esercitare di persona i poteri e ad assolvere i doveri connessi alla sua qualità di Committente in relazione agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili disposti dal D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. ed avendo accertato i requisiti di

professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni da delegare;

### **NOMINA**

il sig. ...., nato a ....., residente a ..... in via ....., Responsabile dei Lavori (di seguito RL).

Per lo svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

#### **Art. 1. Delega**

Il sottoscritto Committente delega al RL l’esecuzione di ogni attività che il D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. pone in carico al Committente dei lavori.

L’incarico conferito al RL si intende automaticamente terminato con la fine dei lavori così come definito dalla direzione lavori.

**Art. 2. Oggetto dell'incarico e descrizione della prestazione<sup>19</sup>**

Con l'accettazione dell'incarico e della delega , il RL è tenuto all'osservanza degli obblighi qui di seguito specificati:

1. Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, il RL si atterra ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il RL dovrà prevedere nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

---

<sup>19</sup> Le funzioni trasferite possono riguardare anche una parte di quelle indicate e comunque dipendono dal momento di effettuazione dell'incarico (prima dell'incarico di progettazione, prima dell'appalto o prima dell'inizio e dei lavori).

2. Nella fase della progettazione dell'opera, il RL dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore in fase di progettazione di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) a b), se designato.
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il RL dovrà designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, il RL dovrà designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al precedente paragrafo 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei

lavori a un'unica impresa , l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il RL dovrà comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, se designati. Tali nominativi saranno indicati nel cartello di cantiere.
7. Il RL avrà facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente , se in possesso dei suddetti requisiti , i soggetti designati in attuazione del precedente paragrafi 3 e 4.
8. Il RL dovrà:
  - a. verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle

funzioni o ai lavori da affidare, sulla base di quanto disposto dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.. Nei casi di cui al comma 11 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

- b. chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,

distinto per qualifica , corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori, effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11 Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito , con modificazioni , dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- c. trasmettere all'amministrazione concedente , prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

9. Il RL dovrà trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato XII del Decreto 81/2008 e s.m.i. , nonché gli eventuali aggiornamenti. La notifica dovrà essere effettuata anche se inizialmente non è necessaria e lo diventi successivamente, così come dovrà effettuare ogni successivo aggiornamento.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91 , comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e o dei lavoratori autonomi, il RL dovrà sospendere ogni attività poiché risulterà sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
11. Il RL dovrà relazionare almeno ogni 30 giorni (salvo emergenze intermedie) per iscritto al Committente, circa il regolare adempimento degli obblighi assunti con l'accettazione del presente incarico.
12. Il RL dovrà segnalare senza ritardo al committente ogni fatto che possa impedire di adempiere completamente ed efficacemente alle disposizioni previste delegate dal presente incarico o comunque previsti dal Decreto 81/2008 e s.m.i. a suo carico.
13. Il RL dovrà verificare che siano eseguiti tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza o dagli ispettori del lavoro nonché da qualsiasi altra autorità in esecuzione di una qualsiasi altra disposizione normativa o regolamentare volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.
14. Il RL dovrà verificare, durante l'esecuzione dei lavori, gli adempimenti degli obblighi del coordinatore per

l'esecuzione, di cui all'articolo 92, c. 1, lett. a), b), c), d) e e) del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

15. Il RL dovrà assicurare l'attuazione degli obblighi di corresponsione degli oneri della sicurezza a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie nei confronti delle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
16. Il RL dovrà assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti deputati all'adempimento dell'obbligo del comma 1, dell'art. 97, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. siano in possesso di adeguata formazione.

**Art. 3. Determinazione e modalità di corresponsione del compenso**

1. Il corrispettivo per onorari e spese fissato è pari a Euro ..... (.....) ed è da ritenersi imm modificabile ai sensi degli articoli 2225 e

2233, primo comma, del codice civile, per tutte la prestazione relativa al coordinamento per la fase di esecuzione, articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

1. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
2. Il compenso per il CSE, così come stabilito al presente articolo, è corrisposto, secondo quanto stabilito tra le parti.

Luogo e data

Il committente

Il Responsabile dei Lavori (per accettazione)

# NOTE ALLA PROCEDURA

<sup>1</sup> D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Art. 88 (Campo di applicazione)

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

...

Art. 89 (Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

...

ALLEGATO X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

<sup>2</sup> **D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.**

Art. 88 (Campo di applicazione)

...

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le

gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;

g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

## <sup>1</sup> Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

...

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

...

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

...

## NOTA

Per quanto riguarda i luoghi appartenenti al ciclo produttivo aziendale si intende, ai sensi dell'art. 26, i luoghi di cui si ha disponibilità giuridica del bene.

Secondo il codice civile si ha godimento di un bene quando si ha la sua disponibilità. Quest'ultima è sancita dal possesso di un titolo di diritto reale proprio(proprietà) o da un diritto reale minore (quali l'uso, l'abitazione e le servitù).

## <sup>4</sup> D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini

dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio

dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della

data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il

valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

#### <sup>5</sup> **D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.**

##### Art. 89 (Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

...

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

<sup>6</sup> Vedi nota 4.

<sup>7</sup> D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Art. 89 (Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: impresa esecutrice:

...

i-bis) impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

NOTA - Non rientrano nel numero delle imprese esecutrici i lavoratori autonomi che sono definiti dal medesimo articolo come persone fisiche la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

<sup>8</sup> D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)

...

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

<sup>1</sup> Allegato XV

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

4. Stima dei costi della sicurezza

...

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti,

nei costi della sicurezza stima, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

***Legge regionale 18 novembre 2008, n. 33.***

***"Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".***

Art. 3

(Compiti del committente)

1. Il committente individua i costi della sicurezza inclusa e quelli della sicurezza aggiuntiva.
2. La determinazione dei costi della sicurezza inclusa avviene in conformità agli articoli 5 e 7.

3. I costi della sicurezza aggiuntiva sono determinati dal coordinatore per la progettazione (CSP) nell'ambito del piano di sicurezza e coordinamento in conformità agli articoli 6 e 7.

4. I costi della sicurezza inclusa e di quella aggiuntiva non sono assoggettati al ribasso di gara.

5. Il committente stabilisce altresì le modalità di contabilizzazione dei costi della sicurezza inclusa, prevedendo alternativamente:

- a) modalità conformi a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni per le lavorazioni, tramite iscrizione in atti contabili separati da quelli riguardanti la contabilità ordinaria delle lavorazioni;
- b) modalità forfettarie stabilite in conformità all'articolo 12.

Art. 7

(Stima dei costi della sicurezza)

...

5. Nei casi in cui non è prevista la figura del coordinatore per la progettazione (CSP), il progettista, qualora ne ravvisi la necessità, propone motivatamente al responsabile unico del procedimento (RUP) la stima dei costi della sicurezza aggiuntiva, sulla base di specifico computo metrico estimativo. Il responsabile unico del procedimento si esprime sulla proposta con decisione motivata.

<sup>10</sup> **D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.**

Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Art. 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori)

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui

agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

**Legge regionale 18 novembre 2008, n. 33.**

"Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

**Art. 4**

(Compiti del coordinatore per la progettazione, del progettista e del responsabile unico del procedimento)

1. Il coordinatore per la progettazione (CSP) e il progettista cooperano al fine di uniformare le scelte tecniche di progettazione e di organizzazione del cantiere ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del testo unico.

2. Il progettista nella elaborazione del progetto, nonché del quadro economico e del capitolato speciale d'appalto, tiene conto dei costi e delle condizioni della sicurezza.

3. Prima dell'avvio della fase di affidamento dei lavori o delle opere, il responsabile unico del procedimento (RUP) accerta che gli atti posti a base dell'affidamento medesimo, ivi compreso lo schema di contratto, siano coerenti con il progetto e il piano di sicurezza e coordinamento.

**Art. 7**

(Stima dei costi della sicurezza)

1. Le stime dei costi della sicurezza inclusa e di quella aggiuntiva devono essere indicate distintamente nel quadro economico del progetto e non sono soggette a ribasso di gara.

2. La stima dei costi della sicurezza, sia inclusa che aggiuntiva, in caso di utilizzo del prezzario regionale, è effettuata come segue:

a) la stima dei costi della sicurezza inclusa si esegue mediante redazione di un computo metrico estimativo cui si applicano i prezzi della sicurezza riportati a margine di ogni lavorazione;

b) la stima dei costi della sicurezza aggiuntiva si esegue mediante redazione di un computo metrico estimativo cui si applicano le voci e i prezzi del relativo capitolo di prezzario regionale, tenuto conto delle indicazioni ivi riportate. In assenza di specifica voce nel prezzario regionale si procede mediante apposita analisi del relativo prezzo.

3. I contratti indicano specificatamente l'importo complessivo dei lavori o delle opere, nonché l'ammontare dei costi della sicurezza inclusa e della sicurezza aggiuntiva.

4. La stima dei costi della sicurezza aggiuntiva concorre alla determinazione dell'importo complessivo dell'affidamento.

Art. 8

(Quadro economico)

1. Ai fini delle presenti disposizioni, l'importo dei lavori costituente il quadro economico dell'intervento indica l'importo complessivo delle lavorazioni e delle sicurezze distinto in:

a) importo delle sole lavorazioni soggette a ribasso di gara;

b) costi della sicurezza inclusa non soggetti a ribasso di gara;

c) costi della sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso di gara.

Art. 10

(Verifica della progettazione)

1. In sede di verifica della progettazione, ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 2, del codice, occorre accertare che:

a) il coordinatore per la progettazione (CSP) e il progettista si siano attenuti, nell'ambito delle proprie rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e che i relativi documenti progettuali siano coerenti tra loro;

b) la stima dei costi della sicurezza sia coerente con le disposizioni di cui all'articolo 7;

c) gli elaborati siano coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 9.

**<sup>11</sup> D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.**

Art. 101 (Obblighi di trasmissione)

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

**<sup>12</sup> D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.**

Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)

...

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l' idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini- giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei

cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa alla regolari.

*NOTA - Per quanto riguarda gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili si ritiene sufficiente acquisire le denunce dei predetti lavoratori all'Ufficio del lavoro.tà contributiva e al contratto collettivo applicato.*

#### ALLEGATO XVII

Idoneità tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

<sup>13</sup> **Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)**

...

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

<sup>14</sup> **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 004/18/CE**

Art. 131 - (Piani di sicurezza)

...

3. Il piano di sicurezza e coordinamento, quando previsto ai sensi ..., ovvero il piano sostitutivo di sicurezza di cui alla

lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto d'appalto o di concessione, i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribassi d'asta. ...

<sup>15</sup> **D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.**

Art. 99 (Notifica preliminare)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

<sup>16</sup> **Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)**

...

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

...

c) 3 trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

**<sup>17</sup> D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.**

Art. 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori)

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

**<sup>18</sup> Art. 99 (Notifica preliminare)**

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la

notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

**<sup>19</sup> Allegato XV**

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

4. Stima dei costi della sicurezza

...

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

**Legge regionale 18 novembre 2008, n. 33.**

"Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

Art. 12

(Contabilità e liquidazione dei lavori)

1. Il responsabile unico del procedimento (RUP), in occasione dell'emissione dei certificati di pagamento degli acconti in corso d'opera, oltre alle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori o opere pubbliche:

a) trasmette agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile qualora si tratti di impresa edile, i dati risultanti dal registro di cui all'articolo 11;

b) verifica la regolare contabilità dei costi della sicurezza e, in caso positivo, applica la detrazione, prevista a tutela dei lavoratori dalle vigenti disposizioni in materia di realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche, all'importo liquidato dal direttore dei lavori, comprensivo dell'importo delle lavorazioni e dei costi della sicurezza. In caso di esito negativo, apporta le necessarie rettifiche e applica la detrazione prevista all'importo rettificato, sempre comprensivo dell'importo delle lavorazioni e dei costi della sicurezza.

2. Il direttore dei lavori, al fine di non assoggettare a ribasso i costi della sicurezza inclusa, provvede alla loro contabilizzazione in conformità alla scelta effettuata dal committente ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.

3. Nell'ipotesi in cui il committente abbia scelto una modalità di contabilizzazione forfettaria, il direttore dei lavori, in occasione dell'emissione del singolo stato di avanzamento lavori, contabilizza i costi della sicurezza inclusa in misura proporzionale ai lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati

mediante l'indice della sicurezza inclusa, determinandolo preventivamente sulla base:

a) del rapporto tra la stima dei costi della sicurezza inclusa stabilita in progetto e l'importo dei lavori, nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari o sull'importo a corpo di progetto;

b) del rapporto tra la stima dei costi della sicurezza inclusa stabilita in progetto e il prezzo offerto dall'appaltatore, nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.

4. L'indice della sicurezza inclusa, salvo il caso di redazione e approvazione di varianti in corso d'opera, rimane fisso e invariato per tutta la durata dei lavori.

5. La liquidazione dei costi della sicurezza aggiuntiva è effettuata dal direttore dei lavori, con le stesse modalità stabilite dalle vigenti disposizioni per le lavorazioni, tramite

iscrizione in atti contabili separati da quelli riguardanti la contabilità ordinaria delle lavorazioni.

6. Ai fini di cui al comma 5, il direttore dei lavori procede alla liquidazione previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione (CSE), quando previsto per legge. L'approvazione è resa nel rispetto dei termini previsti dal contratto stipulato tra il committente e l'imprenditore.

<sup>20</sup> **D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.**

Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai

principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

...

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.